



UNIPOLSAI FOCUS IMPRESA

Impresa Edile

Assicurazione Multirischi per la Piccola e Media Impresa

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per l'Impresa

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni



Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "UNIPOLSAI FOCUS IMPRESA - EDILE"

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 e P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n.1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n.79 alla G.U. n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n.046

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi relativi all'attività dell'impresa oltre alla possibilità di personalizzare le coperture assicurative.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **DANNI AI BENI:** danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, sviluppo fumi, gas e vapori, nonché da tutti gli altri eventi previsti dal contratto.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata. Copre l'RC che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere. Copre inoltre l'esercizio delle attività e gli eventi espressamente previsti dal contratto.
- ✓ **FURTO:** danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto commesso con introduzione/senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate; Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate e per tutti gli eventi espressamente previsti.
- ✓ **ASSISTENZA:** Prestazioni di immediato aiuto in caso di difficoltà dell'Assicurato a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti.

In abbinamento a quanto sopra sono acquistabili:

EVENTI CATASTROFALI - TERREMOTO: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Terremoto, Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

EVENTI CATASTROFALI - ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO: danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da Alluvione e Inondazione; Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici; Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

TUTELA LEGALE: spese per l'Assistenza giudiziale e stragiudiziale, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati.

PROTEZIONE DIGITALE: prestazioni di assistenza/rimborso spese per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook/Desktop o del Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata; le spese legali, spese peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nei casi di Polizza.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

GARANZIE OPZIONALI

Garanzie Supplementari [a pagamento]

DANNI AI BENI; RESPONSABILITÀ CIVILE; FURTO; TERREMOTO; ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO; TUTELA LEGALE.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **DANNI AI BENI:** non sono compresi i Preziosi e Valori, Pellicce, Oggetti d'arte, oggetti di argento e servizi di argenteria oltre ai limiti contrattuali.
- ✗ **RESPONSABILITÀ CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE:** non sono considerati "terzi" il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia"; quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime; gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto dalla Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo dai Danni subiti da collaboratori a vario titolo.
- ✗ **FURTO:** non sono compresi i Preziosi.
- ✗ **ASSISTENZA:** non sono comprese danni conseguenti a un ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- ✗ **PROTEZIONE DIGITALE:** non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da garanzie supplementari) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

- ! **DANNI AI BENI:** causati da Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina.
- ! **RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge.
- ! **FURTO:** determinati o agevolati con colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.
- ! **TERREMOTO:** causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto.
- ! **ALLUVIONE-INONDAZIONE-ALLAGAMENTO:** ad enti mobili all'aperto.
- ! **TUTELA LEGALE:** per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- ! **ASSISTENZA:** le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà.
- ! **PROTEZIONE DIGITALE:** i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati.



Dove vale la copertura?

La copertura in generale vale dove è ubicato il Rischio assicurato con le seguenti precisazioni:

- ✓ **RESPONSABILITA' CIVILE:** Opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei.
Limitatamente alla garanzia prevista da "Partecipazione a mostre e fiere", sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l'esclusione per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio.
L'Assicurazione per le garanzie Conduzione del Fabbriato - Antenne, insegne - Impianti fotovoltaici e Proprietà del Fabbriato, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
- ✓ **TUTELA LEGALE:** Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori: nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali; nella Repubblica italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per le impugnazioni di provvedimenti o sanzioni amministrative, per procedimenti tributari o fiscali, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.
- ✓ **ASSISTENZA:** Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. **ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO:** opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta; in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano; all'ESTERO nel Mondo Intero, esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.
- ✓ **PROTEZIONE DIGITALE:** **PROTEZIONE DANNI:** L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. **TUTELA LEGALE:** Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del Rischio, possono comportare la cessazione della Polizza e la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente ed UnipolSai sono tenuti devono essere fatte per iscritto.



Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato alla consegna della Polizza. Il Premio deve essere pagato presso l'intermediario oppure ad UnipolSai. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Premesso che il Premio annuo è indivisibile, UnipolSai può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, UnipolSai è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

UnipolSai si riserva di concedere al Contraente la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in dodici rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente. Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso la modalità SEPA Direct Debit (S.D.D.); Addebito su Carta di Credito; Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione ad UnipolSai dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto a adeguamento automatico per indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di UnipolSai al pagamento dei Premi scaduti. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo, e in tal caso in assenza di disdetta si rinnova per un anno - e così successivamente - o senza tacito rinnovo, e in tal caso il contratto cessa automaticamente alla sua scadenza. Inoltre, se è pattuito il tacito rinnovo e UnipolSai comunichi eventuali modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza. Il pagamento del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento, il mancato pagamento del premio comporta che il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

TUTELA LEGALE: il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente.



Come posso disdire la Polizza?

Dopo ogni Sinistro, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta ad UnipolSai. Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo è necessario comunicare la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell'Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, hai la facoltà di recedere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di trenta giorni. Se la durata è uguale o inferiore, non puoi recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni **EVENTI CATASTROFALI** e **PROTEZIONE DIGITALE**, il Contraente e UnipolSai possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Assicurazione Multirischi per l'Impresa



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.

PRODOTTO: UNIPOLSAI FOCUS IMPRESA - EDILE

Data 15/09/2023 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, avente Sede Legale in Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111, sito internet www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it, iscritta all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046 e alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.166,99 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.990,80 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2022, è pari ad € 3.049,75 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.372,39 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.771,89 milioni e ad € 8.575,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2022, pari a 2,88 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP;

La garanzia **DANNI A I BENI** comprende anche:

- i danni consequenziali; i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- a enti appartenenti al Contenuto, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

UnipolSai rimborsa le spese sostenute per:

- demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro - sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro; nonché rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- gli onorari ai periti e ai consulenti nominati in conformità a quanto riportato da Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo.
- la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro;
- se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle Cose particolari, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso.

L'Assicurazione è estesa:

- al Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare; il Contenuto si intende assicurato anche all'esterno dell'Attività esercitata, quando si trova temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00.
- se assicurato il Contenuto, agli effetti personali dei dipendenti; la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
- alla parte del canone che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

La garanzia **RESPONSABILITÀ CIVILE** comprende anche:

Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività esercitata:

- uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali;
- esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dell'impresa edile assicurata;
- servizio antincendio interno;

- partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- organizzazione di visite guidate all'interno dell'impresa edile assicurata, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai Locali dell'impresa edile assicurata ma di pertinenza dell'impresa edile stessa;
- pulizia e manutenzione dei Locali.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

-Committenza auto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

- Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti fotovoltaici

Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.

Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

Impianti fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato ove l'Assicurato esercita l'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'impresa edile assicurata. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Responsabilità civile personale degli Addetti: la garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Danni causati da persone che partecipano ai lavori: la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Danni da interruzione di attività: la garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della Sezione.

Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali: la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Operazioni di carico e scarico: La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Danni da Incendio: la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00. Qualora per lo stesso Rischio esista altra copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da altra Polizza.

Danni a veicoli di terzi

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano negli spazi di pertinenza dell'impresa edile assicurata.

Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in Polizza, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso; danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'Assicurazione, limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I.

Prestatori d'opera

A completamento di quanto indicato da Cessione lavori in subappalto, si precisa che devono intendersi assimilati ai subappaltatori anche i Prestatori d'opera di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Danni subiti da collaboratori a vario titolo: la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti dai titolari e Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei Locali dell'Assicurato o che in via occasionale partecipino a lavori complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipino alle operazioni di carico e scarico; gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere. La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ove si eseguono i lavori oggetto dell'Attività esercitata ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Lavori di demolizione e/o disfacimento

La garanzia comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di demolizione e/o disfacimento, purché pertinenti all'Attività esercitata.

Limitatamente ai danni a Cose, la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo, con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, col minimo non indennizzabile di € 500,00.

Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle Cose trovantisi in fabbricati - anche occupati - oggetto di lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a fabbricati e Cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive o da lavori di prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere (es. utilizzo di Impianti well point).

Limitatamente ai danni a fabbricati, la presente garanzia si intende prestata nei limiti del Massimale di Polizza con il massimo di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, Attrezzature e Macchinari di cantiere

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, Attrezzature e Macchinari di cantiere, anche azionati a motore, ferma comunque l'esclusione Esclusioni, lett. f).

Imprese coappaltatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e/o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal committente.

Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi.

Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da detta altra assicurazione.

Le imprese consorziate e/o associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

Danni alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione.

Segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di cantieri in cui l'Assicurato svolge l'Attività.

Rivalsa INPS: la garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, la garanzia FURTO comprende anche:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'impresa edile assicurata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.

e) **Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato** qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'Attività esercitata.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto, le spese sostenute per:

f) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

g) **Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:**

- alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).

La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

- ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;

- ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro.

h) **Onorari ai periti**, scelti e nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, le garanzie TERREMOTO ed ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO comprendono anche:

- le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro - sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- gli onorari ai periti e ai consulenti nominati in conformità a quanto riportato alla "Procedura per l'accertamento del danno e controversie", delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- le spese sostenute per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbricati. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, la garanzia TUTELA LEGALE comprende anche:

Danni subiti: sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Danni causati: sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi.

Difesa penale colposa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Difesa penale dolosa: sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione.

Rapporti di lavoro: sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

Locali dell'Attività esercitata

sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà ed altri diritti reali relativi agli immobili sede dell'impresa edile assicurata purché indicati in Polizza. Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

Inadempienze contrattuali: sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni, prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

Arbitrati: arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni: sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e/o nelle ordinazioni, con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie.

Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni): in relazione al Decreto legislativo n. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel Decreto legislativo n. 106/2009, le garanzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti.

Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 "Codice Privacy"): Le garanzie coprono il Contraente, in relazione ai trattamenti di cui sia Titolare del trattamento. Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal Decreto legislativo n. 101/2018.

Appalto e subappalto

sostenere controversie contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal contraente. Per l'individuazione della data di avvenimento, queste vertenze hanno natura esclusivamente contrattuale.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, la garanzia ASSISTENZA - ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO comprende anche:

l'Assicurazione eroga una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà in seguito ad Infortunio o Malattia occorsi quando si trova in Trasferta, UnipolSai per il tramite della Centrale Operativa:

- fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura.
- trasporta l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.
- trasferisce l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
- organizza il viaggio di un Familiare presso la Struttura Sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato stesso.
- mette a disposizione dell'Assicurato personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con il personale medico in loco.
- recapita all'Assicurato medicinali previsti e autorizzati dalla farmacopea ufficiale italiana non reperibili sul Luogo dell'Assistenza.
- organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.
- organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività o presso l'Abitazione.
- mette a disposizione dell'Assicurato un legale.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, la garanzia PROTEZIONE DIGITALE - PROTEZIONE DANNI comprende anche:

Lesione della reputazione, UnipolSai indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica. La garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata realizzata da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nel sito web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Violazione riservatezza UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, anche personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nell'espletamento dell'attività assicurata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali. La garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Costi di notifica e monitoraggio, UnipolSai, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini della "Violazione riservatezza", rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le autorità di settore, della violazione o perdita di Dati, e di Dati personali; servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati, e di Dati personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP, la garanzia PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE comprende anche:

Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

Difesa penale colposa:

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Inadempienze contrattuali per acquisto via web

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, per acquisto via web di beni o prestazioni di servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

Controversie contrattuali

sostenere controversie contrattuali:

- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
- con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00;
- con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore in lite sia superiore a € 200,00.

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

DANNI AI BENI

**Minimo di Scoperto/
Franchigia Economy**

La Franchigia prevista per la Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

RESPONSABILITA' CIVILE

**Minimo di Scoperto/
Franchigia Economy**

La Franchigia prevista per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

**Operatività della sola
garanzia proprietà
del Fabbricato e degli
Impianti fotovoltaici**

Per le garanzie "Proprietà del Fabbricato" e/o "Impianti fotovoltaici" la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente alla proprietà del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni.

FURTO	
Minimo di Scoperto/ Franchigia Economy	<i>Il minimo dello Scoperto previsto per la Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della Sezione si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.</i>
Impianto d'allarme antifurto	<i>I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto.</i>
Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi	<i>I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione e il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto.</i>
Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno	<i>I Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali, i tentativi di manomissione e l'impianto stesso è implementato da un dispositivo nebbiogeno. Il Contraente/Assicurato si obbliga ad inserire il sistema di allarme ogniqualvolta i Locali rimangano incustoditi, a mantenere l'impianto invariato ed efficiente e a provvedere al ripristino del funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente indicati, UnipolSai corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 30% di Scoperto.</i>
Pluralità ubicazioni assicurate	<i>Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'impresa edile assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza.</i>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

DANNI AI BENI	
Garanzia Plus	<i>La garanzia prevista per le spese di "demolizione, sgombero, trattare e trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro" e "la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione" ferme le altre condizioni di Polizza è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati.</i>
Atti vandalici e dolosi	<i>L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.</i>
Fuoriuscita di liquidi	<i>L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: Acqua condotta e altri liquidi fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Gelo, rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici ed al servizio degli stessi. Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi, rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento. Infiltrazioni dal Tetto, a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.</i>

Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture	L'Assicurazione è estesa al rimborso di: Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi, in caso di danno indennizzabile sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie. Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo, in caso di danno indennizzabile dalla Garanzia Supplementare "Gelo", le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato, di Impianti fotovoltaici assicurati. Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.
Eventi atmosferici base	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: fenomeni atmosferici, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico. Sovraccarico neve, che causi il crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.
Eventi atmosferici estesi	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da: grandine su fragili, danni causati da grandine ai seguenti enti: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine. fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto, danni causati da fenomeni atmosferici a: - Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra; - beni posti sotto tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata; fenomeni atmosferici su Impianti solari termici, danni causati da fenomeni atmosferici agli Impianti solari termici.
Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici	L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti fotovoltaici causati dagli eventi previsti: - fenomeni atmosferici fino alla concorrenza del 70% della Somma assicurata alla partita Impianti fotovoltaici; - sovraccarico di neve, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti fotovoltaici.
Fenomeno elettrico	L'Assicurazione indennizza i Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico subiti dalle Apparecchiature, dall'Impianto elettrico e dagli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'impresa edile assicurata, a condizione che l'Impianto elettrico sia a norma di Legge.
Guasti	L'Assicurazione indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, all'Impianto elettrico, agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'Impresa edile assicurata, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.
Ricorso terzi	L'Assicurazione copre i Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali da Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Danni ai beni.
Danni indiretti a percentuale	UnipolSai a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni, corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Maggiori costi	L'Assicurazione rimborsa le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate, escluse quelle relative ai primi 3 giorni, le spese sostenute per: - uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; - fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; - affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.
Lastre	Spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.
Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	L'Assicurazione indennizza i Danni materiali e diretti subiti dai Materiali, dalle Attrezzature e dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata (compresi quelli in locazione) durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso, e causati da Incendio; Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi; urto con veicolo di terzi identificato, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada, sempreché i Materiali siano imballati e opportunamente stivati; scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.
Modelli e stampi	L'Assicurazione indennizza le spese sostenute per il rifacimento dei Modelli e stampi, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie.
Aumento periodico Materiali	La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente ai Materiali, del 20% per il periodo indicato in Polizza.
Autoveicoli dell'Assicurato	L'Assicurazione indennizza, i Danni materiali e diretti agli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dell'impresa edile assicurata.
Riduzione Franchigia	La Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della Sezione si intendono dimezzati.
Abrogazione Franchigia	Si intende abrogata la Franchigia della Garanzia Base.
Raddoppio sottolimiti	I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati.
Protezione Somme assicurate	Relativamente alle partite Fabbriato, Rischio locativo, Contenuto e Impianti fotovoltaici, separatamente considerate, vengono garantite ulteriori Somme assicurate sino a un massimo del 30% del valore delle stesse.
Aumento Infiammabili e/o Merci speciali	A parziale deroga di "Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali" l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e /o Merci speciali fino a 1.500 Kg complessivi

RESPONSABILITA' CIVILE	
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.	Copre la Responsabilità civile dell'assicurato per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, soci a responsabilità limitata e associati in partecipazione in occasione di lavoro e servizio (Rivalsa INAIL / Danno eccedente la Rivalsa INAIL / Lavoratore non INAIL). Buona fede INAIL: Premesso che l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia. Rivalsa INPS ex Legge 222/1984: l'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.
Malattie professionali	L'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro è estesa al Rischio delle Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
Proprietà del Fabbriato	La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbriati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, adibiti ad uso ufficio/deposito per l'esercizio dell'Attività.

Impianti fotovoltaici	<i>La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato adibito ad uso ufficio/deposito per l'esercizio dell'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza dell'impresa edile assicurata.</i>
Danni a Cose in consegna e/o custodia	<i>La garanzia opera per i danni alle Cose in consegna e custodia. Restano esclusi i danni alle Cose sulle quali si eseguono i lavori nonché i Valori, Preziosi, veicoli, natanti e Cose in essi contenute. La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.</i>
Danni alle Cose movimentate di terzi	<i>L'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi movimentate, sollevate, caricate, scaricate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 20.000,00 per Periodo assicurativo.</i>
Inquinamento non graduale	<i>La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, Macchinari o condutture. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.</i>
Danni da Furto	<i>La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, nonché di Macchinari e/o Attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo.</i>
Utilizzo di carrelli elevatori	<i>L'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga di Esclusioni, la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati esclusivamente quando l'utilizzo avvenga all'esterno dell'impresa edile, nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza della stessa. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati. Rimangono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'uso dei suddetti mezzi all'interno dei cantieri. L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.</i>
Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)	<i>La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi. La garanzia è prestata per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/08 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso Decreto Ministeriale all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.</i>
Postumi lavori di scavo	<i>La garanzia, limitatamente ai lavori di scavo, è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi dopo il reinterro degli scavi effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono compresi in garanzia i danni determinati da improvviso cedimento del terreno.</i>

Postuma attività completa	La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori oggetto dell'Attività esercitata, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Sono in ogni caso esclusi i danni alle opere e le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle opere stesse.
Progettazione e direzione lavori	La garanzia, alle condizioni di Polizza, comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione dei lavori e/o direzione di cantiere svolte dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in Polizza eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera. Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato/Contraente quale committente.
Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici	La garanzia comprende i danni a cose trovantisì all'interno dei fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione, provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici. Sono compresi in garanzia anche i danni a muri, pavimenti, solai, parquettes e controsoffittature, purché non oggetto dei lavori.
Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomuratura	A deroga di Danni da cedimento o franamento del terreno della presente Sezione, la garanzia comprende i danni a fabbricati, opere e/o cose in genere provocati da cedimento e/o franamento del terreno, verificatisi in conseguenza di lavori di sottomuratura e/o altre tecniche sostitutive.
Danni da vibrazione	La garanzia comprende i danni a fabbricati e/o opere provocati da vibrazione del terreno. Restano esclusi i danni subiti da fabbricati ed opere in genere qualora l'appalto di tali lavori riguardi il consolidamento e/o ripristino delle loro fondamenta.
Riduzione Franchigia danni a Cose	Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita da "Franchigia per danni a Cose" della Sezione salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione ad esclusione di quelli previsti da "Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I." e "Inquinamento non graduale".
Raddoppio sottolimiti	Il limite di Risarcimento previsto per le sottoindicate garanzie, qualora operanti, si intende raddoppiato: - Danni da interruzione di attività - Danni da Incendio - Danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione - Danni da cedimento o franamento del terreno - Danni a condutture ed impianti sotterranei - Danni a cose in consegna e/o custodia - Danni alle Cose movimentate di terzi - Danni da Furto
R.C.O. Danno biologico senza Franchigia	Le garanzie previste da "Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I." si intendono prestate senza l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00.

FURTO	
Furto e Rapina di Valori	In caso di Furto commesso con le modalità descritte alla Garanzia Base "Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate" e "Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato", UnipolSai assicura i Valori riposti sottochiave all'interno dei Locali, limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso. In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza, nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia opera nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. I Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni per questi suindicati.
Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	UnipolSai, in caso di "Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate" e "Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato", assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.
Furto di Materiali e Attrezzature all'aperto in aree recintate	UnipolSai indennizza il Furto dei Materiali e delle Attrezzature inerenti all'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'impresa edile assicurata in Polizza. Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.
Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	UnipolSai indennizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusi Preziosi e Valori), durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso.
Spese accessorie	UnipolSai rimborsa fino concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza le spese sostenute per: - terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza; - sostituzione delle serrature di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per Sinistro; - costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, di Cose particolari e di Modelli e stampi; - spese necessarie, documentate e non inconsiderate, a seguito di forzata inattività, per pubblicizzare il riavvio dell'Attività; utilizzare Macchinari e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti; il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'Attività; affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'Attività; rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato escluse le penali; - miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione effettuate entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Infedeltà dei dipendenti	UnipolSai, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti.
Aumento periodico Materiali	La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente ai Materiali, del 20% per il periodo indicato in Polizza.
Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	UnipolSai indennizza, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).
Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	La Garanzia Base è estesa al Furto e/o alla Rapina avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.
Riduzione minimo di Scoperto	Il minimo dello Scoperto previsto dallo "Scoperto Garanzia Base" e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono ridotti a € 250,00.
Raddoppio sottolimiti	I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.
Reintegro automatico	A parziale deroga di "Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro", dopo ogni Sinistro UnipolSai provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo.

TERREMOTO e ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO	
Garanzia Plus	La garanzia prevista per le spese per "demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro" e quelle "sostenute per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori nonché gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato", ferme le altre condizioni di Polizza, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati.

TUTELA LEGALE	
D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Sostenere la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni; sostenere la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose; proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00 nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.
D. Lgs. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia si intende prestata al Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.
Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito	La garanzia è prestata per sostenere fino a 4 vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

- La garanzia base della Sezione DANNI AI BENI prevede l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro indennizzabile.
- La garanzia base della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base R.C.T., è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.
- La garanzia Base della Sezione FURTO prevede l'applicazione di uno Scoperto pari al 10% con minimo non indennizzabile di € 500,00.
- La Garanzia ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO, limitatamente ad "Allagamento" è prestata con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

DANNI AI BENI

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Atti vandalici e dolosi";
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se sono operanti le Garanzie Supplementari "Danni indiretti a percentuale" e "Maggiori costi";
- di fenomeno elettrico ad Apparecchiature e Macchinari elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Fenomeno elettrico";
- guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Guasti";
- agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, salvo se è operante la Garanzia Supplementare "Autoveicoli dell'Assicurato".

Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

- Esplosione, Implosione, Scoppio
 - i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività assicurata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
 - i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;
- Urto di veicoli stradali e natanti
 - veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

RESPONSABILITA' CIVILE

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, Atti di terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e Macchine agricole, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotte od azionate da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati;
- da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- determinati da insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna, salvo quanto previsto da Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici;
- consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla Legge;
- cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività, salvo quanto previsto ai Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto da "Danni alle cose movimentate di terzi";
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto da Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), Postuma lavori di scavo e Postuma attività completa (Garanzie Supplementari). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto da Danni da incendio, Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), Postuma lavori di scavo e Postuma attività completa;
- conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto Inquinamento non graduale;
- da Furto salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Danni da Furto";
- alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività Internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Proprietà del Fabbricato";
- derivanti dalla proprietà di Impianti fotovoltaici, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Impianti fotovoltaici";
- ad aeromobili nonché derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali.

Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- Responsabilità civile personale degli Addetti
 - subiti dall'Assicurato/Contraente
- Operazioni di carico e scarico
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso.
- Danni a veicoli di terzi
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.
- Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione
 - Conseguenti a umidità e infiltrazioni di acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere

FURTO

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro;
- eventi sociopolitici ed atmosferici, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici".

Sono esclusi altresì i danni:

- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei Locali che le contengono salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Infedeltà dei dipendenti";
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- ai veicoli a motore, non costituenti Contenuto;
- a seguito di rottura di Vetri non stratificati, salvo i casi previsti dalla Garanzia Base, Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate;
- derivanti da truffa;
- derivanti da Furto con destrezza;
- alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto da Furto di beni all'aperto in aree recintate e Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici (Garanzie Supplementari);
- da Furto e Rapina di Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, salvo quanto previsto dalla Garanzia Supplementare "Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici";
- derivanti dalla perdita di Valori, salvo quanto previsto dalla Garanzia Base "Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate", "Furto e Rapina di Valori", "Furto Valori in Cassaforte".

TERREMOTO

Sono esclusi i danni:

- causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulle Cose assicurate;
- a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- ai Materiali la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, sono esclusi anche i danni:

- connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- causati da crollo e collasso strutturale;
- causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- causati da rottura di Impianti solari termici.

TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
- limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con la Società;
- per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per la difesa penale per abuso di minori.

ASSISTENZA

La Centrale Operativa non eroga:

- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni;

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

ASSISTENZA - ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

La Centrale Operativa non eroga:

- le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

PROTEZIONE DIGITALE - DANNI

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, causati o derivanti da:

- circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di terrorismo;
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;

- diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;
- qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE

Le garanzie non sono valide:

- in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
- per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- per le controversie con la Società;
- per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- per adesione ad azioni di classe (class action);
- per la difesa penale per abuso di minori.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di Sinistro?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione UnipolSai, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione di UnipolSai, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione di UnipolSai, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato da UnipolSai per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione di UnipolSai e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto da UnipolSai o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico di UnipolSai.

In caso di Sinistro relativo alle Sezioni RESPONSABILITÀ CIVILE e PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Violazione riservatezza), il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare UnipolSai delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e UnipolSai avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato nella fase dell'istruzione del Sinistro deve astenersi da qualunque transazione; deve altresì astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alle SEZIONI TUTELA LEGALE e PROTEZIONE DIGITALE - TUTELA LEGALE, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o ad UnipolSai o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione di UnipolSai o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In sede di liquidazione del danno UnipolSai ha il diritto di verificare la congruenza dell'importo assicurato con la perdita effettivamente subita dall'Assicurato. UnipolSai si riserva, nel caso in cui quest'ultima risultasse inferiore, di liquidare soltanto la perdita economica effettivamente subita.

In caso di Sinistro relativo alla Sezione ASSISTENZA e alla Sezione PROTEZIONE DIGITALE (limitatamente alla garanzia Protezione danni - Assistenza) il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

	Assistenza diretta/in convenzione: Limitatamente alle garanzie prestate alla Sezione <u>DANNI AI BENI</u> (Fuoriuscita di liquidi e Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture, Lastre per i danni al Fabbricato), alla Sezione <u>FURTO</u> (Garanzia Base, Fissi ed infissi e Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli), l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, potrà scegliere la Riparazione diretta; ovvero usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati da UnipolSai per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno. Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei Sinistri relativi alla Sezione <u>TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE</u> (Limitatamente alla garanzia Tutela legale) è affidata ad ARAG SE, Rappresentanza e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata ARAG. La gestione dei Sinistri relativi alla Sezione <u>ASSISTENZA</u> e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (Limitatamente alla garanzia Protezione danni - Assistenza) è affidata a UnipolAssistance S.c.r.l., Corso Massimo D'Azeglio 14, 10125 Torino. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u>, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Per l'Assicurazione di <u>TUTELA LEGALE</u> il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Per le Sezioni <u>DANNI AI BENI</u> - <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u> - <u>FURTO</u> - <u>EVENTI CATASTROFALI</u> - <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (Limitatamente alla garanzia Protezione danni) Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, UnipolSai paga l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro. Per la Sezione <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (Limitatamente alla garanzia - Lesione della reputazione) UnipolSai rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto da "Lesione della reputazione" entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	Relativamente alle Sezioni <u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u>, <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> e <u>TUTELA LEGALE</u>, il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce: - entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare ad UnipolSai le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza; - se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, UnipolSai provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data; - in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al primo punto, se l'importo del Fatturato dichiarato -tenendo conto della tolleranza del 10%- risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto da UnipolSai sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice civile; - UnipolSai ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Rimborso	A seguito di Recesso dal contratto per Sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.



Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.
Risoluzione	Con riferimento alla sola garanzia <u>TUTELA LEGALE</u> il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche titolari di Piccola - Media Impresa per i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale a carattere industriale o artigianale inclusi anche i titolari di Impresa edile, per la tutela dei rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione dei beni e/o del patrimonio e l'ottenimento di prestazioni di assistenza, relativamente all'esercizio delle suddette attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,00 % del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. È possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).
----------------------------------	---

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto prevede che per le Sezioni <u>DANNI AI BENI</u> (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi"), <u>RESPONSABILITA' CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE</u> (Limitatamente alla garanzia - Violazione riservatezza), <u>FURTO - EVENTI CATASTROFALI</u>, in difetto di accordo tra UnipolSai ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti. Relativamente alle Sezioni <u>TUTELA LEGALE</u> e <u>PROTEZIONE DIGITALE</u> (solo garanzia Tutela Legale) è prevista l'applicazione di una procedura di arbitrato, UnipolSai ed il Contraente in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOLSAI FOCUS IMPRESA EDILE

Assicurazione Multirischi per la Piccola e Media Impresa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03225 / 003 / 00000 / C – Ed. 15/09/2023

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 125
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	12 di 125
2. SEZIONE DANNI AI BENI	19 di 125
3. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	38 di 125
4. SEZIONE FURTO	56 di 125
5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI	67 di 125
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	74 di 125
7. SEZIONE ASSISTENZA	83 di 125
8. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE	91 di 125
9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	100 di 125
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	116 di 125
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	125 di 125

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

- **Abitazione (per la Sezione Assistenza):** la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- **Addetti:** sono i Prestatori di lavoro (compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti), i titolari, i soci, gli amministratori e i Familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'Attività esercitata. **Sono esclusi i Prestatori d'opera e i Subappaltatori.**
- **Allagamento:** eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.
- **Alluvione e Inondazione:** Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
- **Annualità assicurativa:** vedere Periodo assicurativo.
- **Apparecchiature (per le garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni):** gli apparecchi elettrici ed elettronici, escluso l'impianto elettrico. Le Apparecchiature poste all'esterno del Fabbricato sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
- **Archivi:** complesso organizzato di Dati, Dati personali o Programmi memorizzato su Supporto informatico.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
- **Assicurato (per la Sezione Assistenza):** la persona fisica, residente in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino nella sua qualità di titolare, socio o Familiare coadiuvante che partecipa allo svolgimento dell'Attività esercitata. **Limitatamente alle Prestazioni che operano in caso di Infortunio:** gli Addetti e i clienti che si trovino all'interno dei Locali al momento del verificarsi dell'evento.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza giudiziale:** attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di Terrorismo:** atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa.

- **Attività esercitata:** attività svolta dall'Assicurato e dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti.
- **Carenza (per la Sezione Eventi catastrofici):** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima Annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'Assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale):** Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'Assicurazione.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorata rigidamente alle pareti o al pavimento.
- **Centrale Operativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** parte della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare l'erogazione delle Prestazioni ed erogare direttamente alcune Prestazioni.
- **Cloud computing:** sistema di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on demand attraverso Internet (o altro canale ad uso remoto) a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili.
- **Computer Desktop:** tipologia di personal computer di dimensioni fisiche sufficientemente contenute da poter essere comodamente utilizzato su una scrivania.
- **Computer Notebook:** computer portatile di dimensioni e peso contenuti, costituito da una base piatta che integra l'unità di elaborazione e la tastiera, a cui è incernierato uno schermo sottile.
- **Contenuto:** si compone dei seguenti beni inerenti all'Attività esercitata, posti nell'area di pertinenza della sede dell'impresa edile assicurata in Polizza:
 - **Apparecchiature elettriche ed elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, Computer (compresi Desktop e Notebook) e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'Attività esercitata, **esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in semplice deposito.** Sono compresi gli apparecchi e gli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio delle apparecchiature stesse. Le apparecchiature poste all'esterno del Fabbricato sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al Fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto.
 - **Attrezzature ed Arredamento:** apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, carrelli elevatori, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (**esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.**), ed altri impianti di pertinenza dell'Attività esercitata; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura edile dell'Attività esercitata, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato in Polizza. Sono comprese le opere provvisorie in deposito quali ponteggi e casseformi. **Sono escluse le Cose particolari, Modelli e stampi e ogni impianto rientrante nelle definizioni di Fabbricato (salvo migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del Fabbricato) o di Apparecchiature elettriche ed elettroniche; sono inoltre esclusi i Macchinari di cantiere rientranti nella relativa definizione.**

- **Materiali:** materiali da costruzione e merci (anche Infiammabili e speciali) inerenti all'Attività esercitata, quali leganti, laterizi, pietre, ceramiche, materiali lignei, metallici e materie plastiche, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, anche se di proprietà di terzi. Sono compresi anche gli impianti idrici ed elettrici da installare ed i materiali in attesa di essere scaricati da automezzi o di essere caricati sugli stessi.

Per la Sezione Furto sono compresi Modelli e stampi.

Se richiamato in Polizza, il Contenuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.

Se previsto in Polizza sono, inoltre, compresi i beni in leasing. Se in relazione a tali beni esistono altre polizze a copertura dello stesso Rischio, la Società risponde solo per la parte di danno eccedente la copertura prestata da dette altre polizze.

- **Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione, assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio.
- **Contratto di assistenza tecnica:** accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
- **Coperture antigrandine:** reti in fibra polietilenica, saldamente ancorate al terreno mediante struttura, idonee alla protezione dalla grandine delle Cose poste all'aperto, correttamente mantenute e revisionate.
- **Cose:** oggetti materiali.
- **Cose (per la Sezione Responsabilità civile):** oggetti materiali e animali.
- **Cose particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor e cliché, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.
- **Cyber crime:** atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio bomba logica, APT, Malware, worm e più genericamente virus informatici), utilizzando le risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.
- **Danni indiretti:** conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti alla materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danni materiali (per la Sezione Responsabilità civile):** la distruzione o il deterioramento di cose.
- **Danno accertato:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.
- **Danno extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a Fatto illecito.
- **Danno liquidabile:** danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione e applicando i Limiti e sottolimiti, massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

- **Data Breach:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- **Dati:** informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di Programmi.
- **Dati personali:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla Legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di Leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
- **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla Legge come colposi o preterintenzionali.
- **Deposito di riserva:** locale destinato a deposito accessorio all'Attività esercitata e sito nell'ubicazione indicata in Polizza, posto al di fuori dell'area di pertinenza dell'Attività esercitata, **purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'Attività esercitata.** Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o Furto, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del Fabbricato richiesti dalle Sezioni.
- **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, **purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato assicurato** utilizzati per l'Attività esercitata.
- **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
- **Équipe medica (per la Sezione Assistenza):** gruppo di medici reperibili tramite la Centrale Operativa, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno.
- **Esplosivi:** sono le sostanze e i prodotti che:
 - a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a Esplosione;
 - esplodono per azione meccanica o termica;
 - rientrano nella definizione di prodotto Esplosivo prevista all'Art.83 del R.D. n.635 del 6/5/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, compresa l'abitazione dell'Assicurato se comunicante, siti nella ubicazione riportata in Polizza e adibiti all'Attività esercitata; **esclusi cortili e strade private.**
Sono compresi:
 - Impianti solari termici;
 - Fissi ed infissi;
 - opere di fondazione od interrate;
 - Dipendenze e/o pertinenze;
 - pavimentazioni esterne;
 - recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;

- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne **purché installate su strutture fisse**;
- ascensori, scale mobili e montacarichi, macchine, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici di pertinenza e al servizio del Fabbricato, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti **purché fissi e stabilmente installati**, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- affreschi, statue, decorazioni e mosaici che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive.

Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

Non sono compresi gli Impianti fotovoltaici.

Se previsto in Polizza, è inoltre compreso il Deposito di riserva.

- **Fenomeno elettrico:** corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico e altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'esercente l'Attività esercitata, nonché le persone con lui coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma di Legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al Risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fatturato:** l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima).
- **Fenomeno atmosferico:** grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate.
- **Firewall (per la Sezione Protezione digitale):** componente della sicurezza informatica per il controllo degli accessi alle risorse di un sistema o di un singolo computer, tramite il filtro del traffico dati con la rete esterna.
- **Fissi e infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
- **Franchigia (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile, Eventi catastrofali e Protezione digitale):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, o in numero di giorni, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Franchigia (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno liquidabile.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Furto con destrezza:** Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

- **Impianto elettrico (per le garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni):** l'insieme di tutti i dispositivi preposti a distribuire e utilizzare la corrente elettrica quali, a titolo esemplificativo,
 - interruttori differenziali, interruttori magnetotermici, sistemi di protezione contro le sovratensioni, trasformatori separatori;
 - cavi elettrici, sistema di messa a terra, rete telefonica, rete di comunicazione dati.
- **Impianto fotovoltaico:** sistema di produzione dell'energia elettrica costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l'energia solare, rendendola utilizzabile grazie all'effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L'impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'impianto.
- **Impianto solare termico:** sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando. Sono comprese le Apparecchiature al servizio dell'impianto.
- **Impianto well point:** sistema organizzato di pompaggio per l'abbassamento, fino ad una quota prefissata, del livello della falda acquifera, allo scopo di rendere possibili operazioni di scavo nel terreno altrimenti non eseguibili a causa della presenza dell'acqua.
- **Implosione:** repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che si può autoestendere e propagare.
- **Incombustibili:** sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- **Indennizzo:** somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
- **Inflammabili:** sono considerati tali:
 - gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di Esplosivi;
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno;
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.
 Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:
 - gli Inflammabili contenuti in serbatoi completamente interrati;
 - gli Inflammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
 Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 141 del 17 dicembre 1977 - Allegato V.
- **Infortunio (per la Sezione Assistenza):** ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, occorso all'interno dei Locali, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- **INGV:** Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

- **Intervento da “remoto” (per la Sezione Protezione digitale):** operazioni svolte a distanza sul personal computer da parte di personale specializzato, tramite connessione con una rete informatica e con l'utilizzo di speciali Programmi e tecnologie.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
- **Lastre:** insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
- **Limite di Indennizzo:** massimo importo, dovuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più Sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
- **Locali:** vedere Fabbricato.
- **Luogo dell'assistenza (per la Sezione Assistenza):** località ove si trova l'Assicurato, presso la quale la Società chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
- **Macchinari di cantiere:** mezzi statici, semoventi o mobili impiegati nel settore dell'edilizia, a titolo indicativo ma non esaustivo:
 - macchinari per il movimento terra (escavatori, livellatori, caricatori, compattatrici, ruspe, frantumatori, bulldozers);
 - macchinari per perforazioni e palificazioni (jumbo, frese, perforatrici, battipali, trivelle);
 - macchinari per il sollevamento e trasporto (gru, autogru, carri ponte);
 - macchinari ed attrezzature per la preparazione dei conglomerati (impianti per la produzione di calcestruzzo, betoniere, mulini, dosatori, impastatori);
 - macchinari per la costruzione di strade (asfaltatrici, schiacciasassi, rulli, compattatori);
 - macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici e simili;
 - altri macchinari quali posatubi, rulli compressori, vibratori.
- **Malattia:** qualunque alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico e non sia dipendente da Infortunio.
- **Malware:** software intrusivi e malevoli (introdotti anche con la tecnica del phishing), tra cui ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel corso dell'esecuzione di Programmi software.
- **Massimale:** vedere Somma assicurata.
- **Materiali radioattivi:** materiali di cui al Decreto legislativo n. 241 del 6 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Materiali tossici e nocivi:** materiali di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Merci speciali:** celluloidi, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle Merci. Ai fini delle garanzie prestate, **non si considerano le Merci speciali entrati a far parte del prodotto finito.**

- **Modelli e stampi:** modelli, stampi, garbi, messe in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
- **Normativa per la protezione dei Dati personali:** Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy").
- **Oblazione (per la Sezione Tutela legale):** pagamento delle somme dovute all'erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell'ammenda.
- **Perdite patrimoniali:** pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
- **Periodo assicurativo:** in caso di Polizza di durata pari o inferiore a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.
In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno, il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.
- **Polizza:** il documento probatorio del contratto di Assicurazione ai sensi dell'Art. 1888 del Codice Civile.
- **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.
- **Prestatore di lavoro:** è la persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge per lo svolgimento dell'attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. Sono compresi a titolo esemplificativo borsisti, tirocinanti e stagisti.
- **Prestazione di assistenza o Prestazione (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà.
- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
- **Programmi:** sequenza di informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. Sono considerati tali sia i codici che i software.
- **Rapina:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.
- **Regola proporzionale:** regola che prevede la riduzione dell'Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore del bene al momento del Sinistro qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato al momento della stipula del contratto, come previsto dall'Art. 1907 del Codice Civile.

- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta Dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO):** il Responsabile della Protezione dei Dati. Fornisce consulenza sulla Normativa per la protezione dei Dati personali ad un Titolare o ad un Responsabile del trattamento e sorveglia l'osservanza dei trattamenti alla stessa. Il GDPR ha previsto la designazione obbligatoria di un DPO ogni qualvolta che (i) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala, oppure (ii) le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di Dati personali o di Dati personali relativi a condanne penali e reati.
- **Riparazione diretta:** forma di liquidazione del danno alternativa a quella tradizionale che tramite UnipolAssistance S.c.r.l., mette a disposizione dell'Assicurato una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società che provvederanno alla Riparazione diretta dei danni per determinate e specifiche garanzie ed entro i limiti di Polizza.
- **Risarcimento:** vedere Indennizzo.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un Sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dal presente contratto al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato.
Se previsto in Polizza, sono assicurati anche i Locali adibiti a Deposito di riserva.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto (per le Sezioni Danni ai beni, Responsabilità civile e Eventi catastrofali):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
- **Scoperto (per la Sezione Furto):** la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato. Si procede alla liquidazione sottraendo lo Scoperto al Danno liquidabile.
- **Scoppio:** improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi.
Ai fini delle garanzie prestate non si considerano Scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
- **Sinistro in serie:** pluralità di Sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene considerata come data del Sinistro quella del primo tra essi.
- **Sistema informatico (per la Sezione Protezione digitale):** i sistemi hardware, software, firmware, i loro componenti elettronici e i dispositivi mobili - che siano di proprietà, utilizzati, sotto il controllo o presi a noleggio dall'Assicurato, o anche gestiti per suo conto da un fornitore di servizi di Cloud computing - tra loro interconnessi in rete, preposti ad una o più funzionalità o servizi di elaborazione impiegati

dall'Assicurato per il trattamento automatico dei Dati e dei Dati personali. Si intende incluso il sistema telematico, ossia l'insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di Dati, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle telecomunicazioni.

- **Società:** l'impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Somma assicurata:** la somma indicata in Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/ Risarcimento in caso di Sinistro.
- **Sottomurazione:** lavorazione che interessa direttamente o indirettamente la fondazione dell'opera ai fini di un miglior trasferimento dei carichi della struttura sovrastante il terreno.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un Procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Struttura organizzativa (per le Sezioni Assistenza e Protezione digitale):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei Sinistri delle Sezioni Assistenza e Protezione digitale.
- **Struttura Sanitaria (per la Sezione Assistenza):** l'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.
- **Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica, cui l'Assicurato in qualità di appaltatore ha affidato in Subappalto il compimento di un'opera o di un servizio, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di Legge vigenti in materia; ai fini della presente Assicurazione si intende equiparato al Subappaltatore il prestatore di un contratto d'opera come definito all'Art. 2222 del Codice Civile.
- **Subappalto:** contratto con cui l'appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.
- **Supporti informatici:** materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri Programmi in licenza d'uso quali Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
- **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto esterno di copertura e dalle relative strutture portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
- **Trasferta (per la Sezione Assistenza):** trasferimento temporaneo, per ragioni di servizio, ad oltre 50 km dalla sede di lavoro a cui l'Assicurato è formalmente assegnato.
- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di Dati personali.
- **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando

le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

- **Valore allo stato d'uso:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
- **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
- **Valori:** denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente all'Attività esercitata.
- **Vetri stratificati:** sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai Vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, PVC, policarbonato.

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di Assicurazione:

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Durata del contratto e sconto per poliennalità¹

Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 Anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in Polizza. Il Premio esposto in Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l'Assicurazione sia soggetta ad indicizzazione, anche l'importo della riduzione varierà di conseguenza.

Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza²

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Se è stipulato con tacito rinnovo il contratto è prorogato per 1 Anno e così successivamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione con lettera raccomandata, mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se l'Assicurato o

1 Quale durata può avere l'Assicurazione?

L'Assicurazione può avere una durata annuale o poliennale. Con la durata poliennale viene riconosciuto uno sconto sul Premio per ogni Anno di durata. La percentuale di sconto applicato rispetto al Premio che il Cliente pagherebbe se l'Assicurazione avesse durata annuale viene indicata in Polizza ed è tanto più alta quanto maggiore è la durata stabilita in sede di conclusione del contratto. In caso di durata poliennale, il Cliente potrà recedere dal contratto soltanto se la sua durata è superiore a 5 anni e soltanto dopo i primi 5 anni di durata.

?

2 La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza o prosegue?

?

Dipende da cosa è stato pattuito al momento della conclusione del contratto. Se il contratto è stato concluso "senza tacita proroga" la copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alla scadenza indicata senza bisogno di alcuna comunicazione tra le parti; ciò significa però che il Cliente dovrà prestare molta attenzione al fatto che alla scadenza si troverà privo di copertura. Se invece l'Assicurazione è stata stipulata "con tacita proroga" la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore Anno e così successivamente, fino a quando il Cliente o la Società non decideranno di dare disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza. In caso di stipula "con tacita proroga", inoltre, a seguito di variazioni tariffarie dei Rischi assicurati la Società può proporre al Cliente - comunicandoglielo almeno 30 giorni prima della scadenza - un nuovo Premio: se il Cliente non accetta è sufficiente che non paghi il nuovo Premio e il contratto risulterà cessato alla scadenza a meno che non sia previsto il pagamento in rate mensili con addebito ricorrente, perché in quest'ultimo caso deve prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/intermediario a cui è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, la Società, alla scadenza del contratto, qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei rischi oggetto del contratto, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza al Contraente stesso. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio e non provveda al pagamento, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza. Qualora il pagamento del Premio sia stato frazionato in 12 rate mensili e il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio, il Contraente, secondo quanto indicato all' Art.1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - paragrafo C. Rinnovo del contratto dovrà prendere contatto con la propria Agenzia/intermediario entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Premio. Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito ricorrente o non venga pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza.

Quando è concordata la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale, senza obbligo di disdetta.

Se il contratto ha una durata superiore ai 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.

Relativamente alle Sezioni Eventi catastrofici e Protezione digitale, il Contraente e la Società possono esercitare la facoltà di Recesso anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre Sezioni attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.

Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'Assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro postale o del rapporto del fax o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di Recesso.

Quando e come devo pagare

Art. 1.5 - Pagamento del Premio ³

I Premi devono essere pagati presso l'Agenzia/intermediario a cui è assegnata l'Assicurazione oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

3 Cos'è e come si calcola il Premio?

Il Premio, in un'Assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Società per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "Rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (ad es: tipo di attività, valore del Fabbricato, ubicazione del Rischio).

?

Art. 1.6 - Frazionamento del Premio ⁴

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio successive alla prima, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio arretrato.

Art. 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente (operante se indicato in Polizza il frazionamento mensile)

La Società si riserva di concedere al Contraente (e, una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente.

Ove richiesto dal Contraente tale frazionamento e concesso dalla Società, quest'ultima e il Contraente convengono quanto di seguito specificato.

A. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

A.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del Premio con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- *SEPA Direct Debit (S.D.D.);*
- *Addebito su Carta di Credito;*
- *Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.*

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il Contraente conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla Società dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto.

A.2 Obblighi del Contraente

All'atto del perfezionamento del contratto, il Contraente deve:

- (i) se persona fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del Contraente dalla Società sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare;
se persona giuridica, comunicare l'indirizzo PEC della persona giuridica, nonché identificare un soggetto persona fisica, autorizzato dalla persona giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- (ii) comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del Premio tra quelli previsti dalla Società e indicati all'articolo A.1 che precede;
- (iii) provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del Premio convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla Società, nonché
- (iv) obbligarsi a pagare il Premio residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato all'Assicurazione.

Durante la validità dell'Assicurazione e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del Premio, **il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso.** In ogni caso il Contraente può modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla

4 Quando deve essere pagato il Premio?

Il pagamento del Premio, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se in Polizza è prevista una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il Premio è frazionato, al saldo di ogni rata, viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.



Società e indicati all'articolo A.1, rivolgendosi all'Agenzia/intermediario o direttamente dalla propria Area Riservata.

A.3 Comunicazioni contrattuali

La Società effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relativi all'Assicurazione in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, **il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti rivolgendosi all'Agenzia/intermediario o direttamente tramite la propria Area Riservata.**

B. Procedura di addebito ricorrente

B.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del Premio tramite metodo ricorrente da parte del Contraente **autorizza la Società a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del Premio.**

La Società provvederà ad addebitare al Contraente l'importo corrispondente alla rata mensile di Premio con le seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di Premio o 6 giorni lavorativi prima nel caso la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di Premio.

La Società, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente la copertura delle garanzie previste in Polizza mettendo a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza relativa alla mensilità per la quale è stato pagato il Premio.

Il contratto costituisce assolvimento dell'obbligo di prenotifica degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della Società nei confronti del Contraente.

B.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la Società riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al Contraente l'esito negativo del pagamento e **la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata** e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di Premio:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la Società proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al Contraente il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di Premio insolute, **il Contraente deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati all'articolo A.1; in caso contrario la concessione del frazionamento mensile è revocata e il Contraente è tenuto a pagare tutte le rate di Premio restanti in un'unica soluzione, con conseguente modifica del frazionamento in annuale e concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

Se il Contraente fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se tutti i tentativi di addebito della rata di Premio dovuta sono negativi, **il Contraente dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dal mancato pagamento di una rata di Premio senza che il Contraente abbia regolarizzato la posizione, la Società comunicherà la revoca della concessione del frazionamento mensile e **il Contraente sarà tenuto a pagare tutte le rate restanti in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP o concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società.**

B.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento dell'Assicurazione sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, **il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.**

C. Rinnovo del contratto

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, il Contraente che alla scadenza intende rinnovarlo - sempreché la Società mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - **dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del contratto**, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, **il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.**

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il Contraente dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla Società, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Se l'Assicurazione è stipulata con tacito rinnovo:

- **il Contraente, prima del pagamento del Premio di rinnovo, è tenuto a corrispondere l'importo delle rate mensili eventualmente non pagate;**
- qualora intervengano modifiche nella tariffazione dei Rischi oggetto del contratto e la Società abbia messo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio attraverso apposita comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza, ai sensi dell'Art. 1.3 - Proroga del contratto, tacito rinnovo, non rinnovabilità e revisione del Premio alla scadenza, il Contraente che non intenda accettare il nuovo Premio, **dovrà prendere contatto con la propria Agenzia entro il termine di scadenza della Polizza per richiedere l'interruzione dell'addebito automatico delle rate di Polizza.** Nel caso in cui non venga riattivato l'automatismo di addebito automatico o pagata la rata di rinnovo, la Società rinuncia ad agire per la sua riscossione e il contratto si intende cessato per disdetta alla data di scadenza;
- la Società revoca la concessione del frazionamento mensile se in relazione al Contraente vengano meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i), **con conseguente obbligo di pagare il Premio di rinnovo in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia.**

D. Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità dell'Assicurazione la Società provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, **con conseguente obbligo di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione, concordando con la Società una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:**

- cessione del contratto, in presenza di consenso della Società;
- in relazione al Contraente qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo A.2, comma (i);
- qualora il Contraente richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la Società e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il Contraente.

Art. 1.8 - Indicizzazione

Salvo che non sia diversamente convenuto in Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.

Le Somme assicurate, i Massimali, i Limiti di Indennizzo espressi in cifra assoluta e il Premio sono collegati all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:

- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'Anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'Anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le Somme assicurate ed il Premio vengono adeguati in proporzione;

- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percentuale, nonché tutte le prestazioni della Sezione Tutela legale, della Sezione Assistenza e della Sezione Protezione digitale.

Che obblighi ho

Art. 1.9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

La Società presta l'Assicurazione sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 1.10 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio ⁵

Il Contraente o l'Assicurato **deve dare comunicazione scritta** alla Società dei mutamenti che aggravano il Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Altre norme

Art. 1.12 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - Nuovo domicilio e nuova ubicazione dei beni assicurati ⁶

Nel caso in cui l'Attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia

5 In che modo è possibile sapere cosa prevede l'Art. 1898 del Codice Civile riguardo a ciò che accade in caso di aggravamento del Rischio in corso di contratto?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli articoli del Codice Civile - nonché di quelli del Codice di Procedura Civile - richiamati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale di tali articoli.

?

6 Se trasferisco la mia Attività presso un nuovo indirizzo diverso da quello indicato in Polizza ma temporaneamente una parte del Contenuto resta nei vecchi locali, tale Contenuto risulta fuori dalla copertura assicurativa?

Il trasferimento di un'Attività in una nuova ubicazione è spesso un'operazione complessa, che può necessitare di alcuni giorni per il suo completamento. Per questo motivo, al fine di agevolare il Cliente, il prodotto "UnipolSai Focus Impresa" - con le modalità indicate nelle condizioni di Assicurazione - prevede in automatico che per il Contenuto rimasto nei vecchi Locali continui ad essere efficace la copertura assicurativa per 7 giorni dall'inizio del trasloco, in modo tale da consentire un suo progressivo spostamento in tutta sicurezza.

?

nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i **7 giorni** successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell'Attività esercitata sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di Rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.11 - Aggravamento del Rischio.

Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nella Sezione Danni ai beni e nella Sezione Eventi catastrofali.

Art. 1.14 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte, salvo quanto specificatamente previsto all'Art. 1.7 - Frazionamento del Premio in dodici rate mensili con pagamento tramite addebito ricorrente - A.3 Comunicazioni contrattuali, **con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata)** se l'Assicurato o Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per la Legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso Rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone le Somme assicurate.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per la Sezione Assistenza. In particolare, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 1.17 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.

Art. 1.18 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 1.19 - Sanzioni economiche

La Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un Sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione del presente contratto se tali condotte la espongono al rischio di sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali derivanti da Leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle presenti condizioni di Assicurazione.

Cosa assicura**Art. 2.1 - Garanzia Base**

La Società indennizza, entro le Somme assicurate e i limiti indicati nella Polizza, i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate in Polizza, causati da:

- a) **Incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **Esplosione, Implosione, Scoppio;**
- d) **urto di veicoli stradali e natanti;**
- e) **bang sonico** provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
- f) urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti, caduta di meteoriti;
- g) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie;
- h) **caduta di ascensori, montacarichi** e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.

L'Assicurazione comprende inoltre:

i) i danni consequenziali

i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

j) i guasti causati alle Cose assicurate **per ordine dell'Autorità** e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia opera anche per i danni:

- k) **a Fabbricati aperti** da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture;
- l) **a enti appartenenti al Contenuto**, all'aperto o posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni, la Società rimborsa le spese sostenute per:

- m) **demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata, i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro;
- n) **gli onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 2% dell'Indennizzo;
- o) **la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori**

nonché i costi e/o gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione - escluse comunque multe, ammende o sanzioni amministrative - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro;

- p) se assicurato il Contenuto, il rifacimento delle **Cose particolari**, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto ⁷ fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro. Si intendono comunque escluse le spese sostenute per la ricostruzione di Dati memorizzati su Supporti informatici e il riacquisto di Programmi in licenza d'uso.

Le garanzie di cui alle lettere n), e o), per uno o più Sinistri che avvengano nel corso dell'Annualità assicurativa, sono prestate per i costi sostenuti entro 1 Anno dal verificarsi del Sinistro.

L'Assicurazione è estesa:

q) **al Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare**

il Contenuto si intende assicurato anche all'esterno dell'Attività esercitata, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre o presso l'abitazione non comunicante del titolare e/o di soci dell'Attività esercitata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della Somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 50.000,00;

r) **se assicurato il Contenuto, agli effetti personali dei dipendenti**

la garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa;

- s) alla parte del **canone** che l'Assicurato non può percepire per i Locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e per il tempo necessario al loro ripristino con il limite di 1 Anno, fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro.

Art. 2.2 - Delimitazioni

Ferma la Somma assicurata alla partita Contenuto, l'Assicurazione è prestata per i Valori con il limite di € 5.000,00 per Sinistro, elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti.

7 Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della Somma assicurata pattuita in Polizza, senza tener conto del reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile (quindi l'Indennizzo viene calcolato senza effettuare la proporzione tra la Somma assicurata e il valore complessivo dei beni assicurati al momento del Sinistro).

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto = € 10.000,00
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00

In questo caso è stato assicurato solo 1/5 del Contenuto (€ 10.000,00 / € 50.000,00). Di conseguenza se si applicasse la Regola proporzionale anche l'Indennizzo corrisponderebbe a 1/5 del danno e cioè a € 4.000,00 (€ 20.000,00 : 5).

Dato però che nella forma a Primo Rischio Assoluto tale regola non si applica, verrà liquidata comunque l'intera Somma assicurata pattuita in Polizza pari a € 10.000,00 (contro gli € 4.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla Regola proporzionale).



Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di Terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici, nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva, salvo se è operante l'Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi (Garanzia Supplementare);
- c) Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, maremoto, mareggiata e penetrazione di acqua marina;

a meno che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

Sono altresì esclusi i danni:

- e) di smarrimento, Rapina, Furto o tentato Furto delle Cose assicurate;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo se sono operanti gli Artt. 2.6.11 - Danni indiretti a percentuale e 2.6.12 - Maggiori costi (Garanzie Supplementari);
- g) di fenomeno elettrico ad Apparecchiature e macchinari elettrici ed elettronici, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, salvo se è operante l'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico (Garanzia Supplementare);
- h) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica, salvo se è operante l'Art. 2.6.9 - Guasti (Garanzia Supplementare);
- i) agli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, salvo se è operante l'Art. 2.6.17 - Autoveicoli dell'Assicurato (Garanzia Supplementare).

Art. 2.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, si intendono esclusi:

a) Esplosione, Implosione, Scoppio (Vedi Art. 2.1 lettera c)

- i danni provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in Locali non oggetto dell'Attività esercitata all'insaputa dell'Assicurato/Contraente;
- i danni a macchine o impianti colpiti da Esplosione, Implosione, Scoppio, se questi ultimi sono stati originati da usura, corrosione o difetti del materiale;

b) Urto di veicoli stradali e natanti (Vedi Art. 2.1 lettera d)

- i veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente.

Art. 2.5 - Franchigia

Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base ⁸

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica una Franchigia di € 500,00.

8 Nella Garanzia Base la Franchigia cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente una Franchigia unica di importo pari a € 500,00, che può essere eliminata a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Abrogazione Franchigia".

?

Art. 2.5.2 - Concomitanza di Franchigie e Scoperti

In caso di Sinistro che interessi garanzie che prevedono l'applicazione di più Scoperti, sarà applicata la percentuale di Scoperto maggiore, fermo l'eventuale minimo pari all'importo più elevato tra i minimi di Scoperto e/o le Franchigie previsti.

Come personalizzare ⁹

Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.6.1 - Garanzia Plus

Per le spese di cui all'Art. 2.1 lettere m) e o) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere m) e o).

Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi

La Società indennizza i Danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di Furto, Rapina, tentato Furto;
- c) in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni, l'Assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

La Garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) Acqua condotta e altri liquidi

fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

Sono esclusi:

- i danni da traboccamento o rigurgito di fognature;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- i danni ai Materiali la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i danni da gelo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa.

9 Posso personalizzare la mia copertura assicurativa?

Sì, poiché ogni Cliente ha la propria sensibilità e le proprie esigenze assicurative. C'è chi preferisce una copertura essenziale, sufficientemente ampia ma più economica e c'è chi desidera invece arricchire la copertura acquistando ulteriori garanzie.

A tal fine nell'area "Come personalizzare" (presente anche in altre Sezioni) è possibile scegliere tra Garanzie Supplementari che ampliano la copertura assicurativa e Condizioni Specifiche che consentono di modellare alcuni sottolimiti e Franchigie / Scoperti.



Limitatamente alla fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 per Annualità assicurativa.

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei Locali protetti.

Limitatamente alla dispersione di liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e relativi raccordi, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

La garanzia comprende anche il valore del liquido perduto ed è operante se è assicurato il Contenuto.

Sono esclusi:

- i danni dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a stillicidio e quelli a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

b) Gelo

rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati ed al servizio degli stessi.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato e agli Impianti fotovoltaici;
- a Fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
- alle componenti esterne al Fabbricato degli Impianti fotovoltaici.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi

rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e/o nei cortili e strade private di pertinenza; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da Apparecchiature, macchine, grondaie e pluviali a seguito di difetto, ingorgo e/o traboccamento.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- i danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni ai Materiali la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

d) Infiltrazioni dal Tetto

a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve o precipitazioni di carattere eccezionale.

Sono esclusi:

- i danni conseguenti ad usura o a mancata manutenzione o pulizia;
- le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- danni causati da mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
- i danni ai Materiali la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets.

Le garanzie di cui alle lettere c) e d) sono prestate fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa.

Le garanzie di cui alle lettere a), b), c) e d) sono prestate con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

Art. 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture

a) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera a) "Acqua condotta e altri liquidi" della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati che ha provocato la fuoriuscita di acqua e altri liquidi nei Locali assicurati, nonché le spese per il ripristino delle parti murarie.

La garanzia è operante se è assicurato il Fabbricato e/o gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia viene estesa anche al rimborso delle spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati, allo scopo di ricercare la rottura delle tubazioni esterne interrate e/o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali ha avuto origine la rottura stessa, anche in assenza di Danno materiale e diretto ai Locali assicurati, **fino al raggiungimento di € 5.000,00 per Annualità assicurativa;**

b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo

in caso di danno indennizzabile ai sensi della lettera b) "Gelo" della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati;

c) Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata Polizza, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.**

In caso di evento indennizzabile sia nell'ambito delle garanzie di cui alle lettere a) o b) dell'Art. 2.6.3 sia delle garanzie di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno **un'unica Franchigia di € 500,00.**

Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici base

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) fenomeni atmosferici

- Fenomeno atmosferico quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- acqua penetrata all'interno dei Locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramenti, causate da Fenomeno atmosferico.

Sono esclusi i danni:

- agli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici;
- a serre e a quanto in esse contenuto;
- a serramenti, vetrate, lucernari, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
- a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
- a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture, baracche in legno o plastica, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- a beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture o tendostrutture, Coperture antigrandine o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- ad alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- a recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- da infiltrazione, umidità, stillicidio;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo quanto disciplinato dall'Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi, lettera c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi;

- da Allagamenti, slavine, valanghe, frane e mareggiate.

Per questa estensione di garanzia la Società pagherà fino alla concorrenza del 70% delle Somme assicurate alle singole partite.

b) sovraccarico neve

crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- ai Fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;
- ai gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra e al loro Contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da scivolamento delle tegole.

Per questa estensione di garanzia la Società pagherà fino alla concorrenza del 50% delle Somme assicurate alle singole partite.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti alle Cose assicurate provocati da:

a) grandine su fragili

danni causati da grandine ai seguenti enti:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o cemento - amianto e manufatti in materia plastica, escluse le Coperture antigrandine.

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% delle Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa;

b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 a:

- Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, serramenti, vetrate e lucernari in genere, tende frangisole, tettoie, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture, Coperture antigrandine comprese le relative strutture di ancoraggio a terra;
- beni posti sotto tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati, gazebo, coperture pressostatiche, tensostrutture, tendostrutture o all'aperto - comprese insegne od antenne e consimili installazioni esterne - nell'area di pertinenza dell'Attività esercitata;

Si intendono esclusi gli Impianti solari termici e gli Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Annualità assicurativa;

c) fenomeni atmosferici su Impianti solari termici

danni causati dagli eventi previsti alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 a Impianti solari termici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Annualità assicurativa.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) sono prestate con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici

L'Assicurazione è estesa ai Danni materiali e diretti agli Impianti fotovoltaici causati dagli eventi previsti:

- alla lettera a) dell'Art. 2.6.5 fino alla concorrenza del 70% della Somma assicurata alla partita Impianti fotovoltaici;
- alla lettera b) dell'Art. 2.6.5, anche in assenza del crollo totale o parziale del Tetto, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata alla partita Impianti fotovoltaici.

La garanzia è prestata con applicazione di uno Scoperto del 15% con il minimo di € 2.000,00 per Sinistro.

I Fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico

La Società indennizza fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti di Fenomeno elettrico subiti dalle Apparecchiature, dall'Impianto elettrico, dagli Impianti solari termici e dagli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'impresa edile assicurata, a condizione che l'Impianto elettrico sia a norma di Legge.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
- b) subiti da Apparecchiature detenute dall'Assicurato a scopo di vendita;
- c) subiti da smartphone, telefoni cellulari, navigatori satellitari, tablet e palmari;
- d) subiti da accumulatori elettrici, batterie e quant'altro di simile;
- e) causati da usura o provocati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, deperimento e deterioramento;
- f) da carenza di manutenzione;
- g) in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione;
- h) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o ai suoi amministratori e dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
- j) a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle Cose assicurate;
- k) ai Dati e ai Dati personali registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro Dato che non sia modificabile dall'Assicurato;
- l) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di Dati, Programmi codificati o software, mancata disponibilità dei Dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati ovvero da violazione dei Dati personali (Data Breach), se generati da atto doloso informatico (Cyber crime);
- m) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- n) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o fornitore per l'esercizio, l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- o) di ruggine, corrosione e incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro. In assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni sarà applicato uno Scoperto del 40% con il minimo di € 1.000,00.

Nel caso in cui i sistemi di protezione non venissero danneggiati sarà applicato uno Scoperto del 30% con il minimo di € 1.000,00. Limitatamente alle Apparecchiature, lo Scoperto è ridotto al 20% qualora il bene danneggiato risulti provvisto di un Contratto di assistenza tecnica in corso di validità.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo alle componenti elettriche ed elettroniche - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo. Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 9.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.9 - Guasti

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Annualità assicurativa, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti alle Apparecchiature, all'Impianto elettrico, agli Impianti solari termici e agli Impianti fotovoltaici, se assicurate le relative partite, anche se di proprietà di terzi, presenti nelle ubicazioni assicurate e funzionali all'attività dell'impresa edile assicurata, causati da guasti e/o rotture meccaniche da qualsiasi motivo occasionati.

L'Assicurazione vale anche per quanto di seguito indicato:

a) Conduttori esterni

Nell'ambito della garanzia Guasti sono compresi i danni ai conduttori esterni collegati alle Apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza - compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.

b) Spese

In seguito a un danno indennizzabile nell'ambito della garanzia Guasti, la Società rimborsa le spese:

- per il riacquisto dei Supporti distrutti o danneggiati e la ricostruzione dei Dati, compresi i Dati personali, e/o il riacquisto o la duplicazione dei Programmi in licenza d'uso in essi contenuti, solo se effettuate entro 1 Anno dal Sinistro. Sono esclusi i costi riconducibili a errata registrazione/cancellazione dei Dati e dei Dati personali;
- per la sostituzione provvisoria delle Apparecchiature assicurate danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione dedotto il corrispettivo dei primi 3 giorni di sostituzione;
- per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (escluso il trasporto aereo) connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle Cose danneggiate.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) vengono prestate fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.

Ferme le esclusioni di cui agli Artt. 2.3 e 2.6.8, sono esclusi i danni:

- da Incendio, colpo diretto di fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio, caduta di aeromobili o lo parti, eventi naturali, atti dolosi di terzi, Furto o tentativo di Furto, crollo di Fabbricati, cedimenti del terreno, frane, Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento;
- di fenomeno elettrico;
- verificatisi in conseguenza di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a

forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- allamazzabattente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle, e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi (salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti dell'Apparecchiatura);
- subiti da Macchinari di cantiere;
- dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro.

In caso di evento indennizzabile sia ai sensi della Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico sia ai sensi delle garanzie del presente articolo, la Società liquida il Sinistro applicando sul danno complessivo un unico Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Relativamente alle Apparecchiature e all'Impianto elettrico che abbiano vetustà superiore a 5 anni e fino a 10 anni calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato), l'Indennizzo alle componenti elettriche ed elettroniche - quali a titolo esemplificativo motori elettrici, schede elettroniche dedicate alla gestione/funzionamento dei macchinari, Personal computer - verrà corrisposto tenendo conto del degrado d'uso al momento del Sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto. Se la vetustà supera i 10 anni la determinazione del danno avverrà con il criterio del Valore allo stato d'uso e il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo. Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 12.3 - Criterio di valutazione del danno delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.6.10 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per Danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi, compresi animali da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Danni ai beni.

L'Assicurazione comprende le Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale indicato in Polizza e fino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'Assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell'istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.¹⁰

Art. 2.6.11 - Danni indiretti a percentuale

La Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Danni ai beni corrisponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell'Indennizzo relativo alle partite assicurate in Polizza.

Questa indennità non viene corrisposta per danni indennizzabili dalla Garanzia Supplementare di cui all'Art. 2.6.10 - Ricorso terzi.

Art. 2.6.12 - Maggiori costi

La Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla presente Sezione, rimborsa, fino alla concorrenza della Somma assicurata, le spese necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate, escluse quelle relative ai primi 3 giorni per:

- 1) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 4) affitti di Locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai danni previsti dalle Garanzie Supplementari di cui agli Artt. 2.6.3 - Fuoriuscita Liquidi, 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture.

Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 2.6.13 - Lastre

La Società rimborsa, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste all'indirizzo indicato in Polizza con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da Furto o Rapina consumati e/o tentati;
- b) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell'Indennizzo dovuto per le spese di cui sopra.

Ferme le esclusioni previste dall'Art. 2.3 - Esclusioni, sono esclusi i danni:

- derivanti dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei Locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle Lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- a Lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- a sorgenti luminose e insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
- a Lastre costituenti Materiali o aventi valore artistico;
- a cornici, intelaiature e supporti in genere;
- di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.

La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.

10 Come faccio a sapere cosa prevede l'Art. 1917 del Codice Civile riguardo alle spese giudiziali?

Per poter facilmente consultare il contenuto degli Articoli del Codice Civile nonché di quelli del Codice Penale citati nel contratto, al fondo delle condizioni di Assicurazione è stata inserita la sezione "NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA", nella quale è riportato il testo integrale dei suddetti articoli.



Art. 2.6.14 - Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, nella forma a Primo Rischio Assoluto, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, i Danni materiali e diretti subiti dalle Materiali, dalle Attrezzature e dalle Apparecchiature elettriche ed elettroniche poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'Attività esercitata (compresi quelli in locazione), inerenti all'Attività esercitata durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, **a condizione che lo stesso sia in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso**, e causati da:

- a) Incendio;
- b) Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- c) urto con veicolo di terzi identificato, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili, ribaltamento, uscita di strada, **purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul veicolo stesso, sempreché i Materiali siano imballati e opportunamente stivati**;
- d) scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto oppure precedenti all'arrivo, e termina nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

L'Assicurazione vale per i Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è prestata **relativamente a Materiali e Attrezzature con una Franchigia di € 500,00 per Sinistro e relativamente ad Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.**

Art. 2.6.15 - Modelli e stampi

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza** e nella forma a Primo Rischio Assoluto, le spese sostenute per il rifacimento di Modelli e stampi, intendendosi per tali le operazioni manuali e meccaniche necessarie.

La garanzia è prestata **con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro.**

Art. 2.6.16 - Aumento periodico Materiali

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente ai Materiali, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

Art. 2.6.17 - Autoveicoli dell'Assicurato

La Società indennizza **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza**, nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti agli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell'Assicurato/Contraente, non altrimenti assicurati, purché trovantisi nell'ambito dei Locali dell'impresa edile assicurata in Polizza. **Restano comunque esclusi i Macchinari di cantiere iscritti al PRA.**

La garanzia è prestata **con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00.**

Art. 2.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.7.1 - Riduzione Franchigia

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.2 - Abrogazione Franchigia

Si intende abrogata la Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base.

Le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono dimezzati.

Art. 2.7.3 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo della Garanzia Base di cui all'Art. 2.1 espressi in cifra fissa si intendono raddoppiati, ad esclusione di quelli previsti per le garanzie di cui alle lettere m) e o) che rimangono invariati.

Art. 2.7.4 - Protezione Somme assicurate

Relativamente alle partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto e Impianti fotovoltaici, separatamente considerate, la Società si impegna a ritenere garantite ulteriori Somme assicurate **sino a un massimo del 30%** del valore delle stesse.

Le somme così aumentate si intendono operanti anche ai fini dell'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 9.3 - Criterio di valutazione del danno nonché del computo del limite massimo di Indennizzo di cui all'Art. 9.12 - Limite massimo dell'Indennizzo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 2.7.5 - Aumento Infiammabili e/o Merci speciali

A parziale deroga dell'Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali, l'Assicurazione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci speciali **fino a 1.500 Kg complessivi**.

Art. 2.8 - Condizione Specifica (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 2.5.1 - Franchigia Garanzia Base e tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **si intendono elevati all'importo indicato in Polizza, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.**

Art. 2.8.2 - Limite di Indennizzo Economy

Le garanzie della presente Sezione vengono prestate con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto separatamente considerate, riportati in Polizza. **Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.**

Per le garanzie che prevedono un Limite di Indennizzo di importo inferiore sarà operante quest'ultimo.

Come assicura

Art. 2.9 - Classi costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della Classe costruttiva del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe 1

- strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
- Solai in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto in cemento armato e/o laterizio;
- copertura del Fabbricato e relativo manto in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- pareti esterne in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
- rivestimenti e coibentazioni in materiali Incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.

Classe 2

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. È tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 3

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili;
- strutture portanti del Tetto, pareti esterne, Solai, rivestimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
- copertura del Fabbricato in materiali Incombustibili per almeno i 2/3 della superficie.

Sono compresi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali Incombustibili (pannelli sandwich); è tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati.

Classe 4 - Bioedilizia

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali e orizzontali Incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 minuti (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 16 maggio 1987 n. 246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali e orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005;
- coperture in materiale con isolante più esterno (A1 Decreto del Ministero dell'Interno 15 marzo 2005), legno lamellare o massello;
- impianti elettrici conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008(ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi Incombustibili si fa riferimento a quanto previsto dalla CEI 64-8.

In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 12 aprile 1996 e a quanto previsto al punto 74 del D.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW.

Gli Impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza sulla determinazione della Classe di appartenenza:

- le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno o all'interno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento;
- le porzioni di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti purché complessivamente non eccedano il 10% della superficie complessiva del Fabbricato.

Art. 2.10 - Copertura prevalente del Fabbricato

L'Assicurazione è convenuta sulla base della copertura prevalente del Fabbricato dichiarata in Polizza:

Classe A

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di cemento-amianto, fibrocemento o materiale in plastica su orditura oppure presenza di lucernari per oltre il 50% della copertura complessiva.

Classe B

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da lastre di lamiera o pannelli sandwich su orditura.

Classe C

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da tegole o manti bituminosi non protetti.

Classe D

La copertura del Fabbricato è costituita prevalentemente da manti bituminosi protetti o lastre in calcestruzzo.

Nel caso in cui sia assicurato il solo Contenuto si fa riferimento al Fabbricato in cui tale Contenuto è ubicato.

Art. 2.11 - Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali

Condizione essenziale per l'operatività delle garanzie della Sezione Danni ai beni è che in ogni Fabbricato assicurato non esistono Infiammabili e/o Merci speciali in quantità superiore a 500 Kg né Esplosivi in quantità superiore a 1 Kg. In tale quantitativo non si considerano gli Infiammabili posti in appositi depositi separati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.

Art. 2.12 - Colpa grave

Le garanzie previste dalla presente Sezione operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e di colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di Legge.

Art. 2.13 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;

b) le società controllanti, controllate e collegate;

c) i clienti dell'Assicurato,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre Polizze di Assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

2. SEZIONE DANNI AI BENI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 2.1 - Garanzia Base	Incendio	Somma assicurata in Polizza	500,00
	Fulmine	Somma assicurata in Polizza	
	Esplosione, Implosione, Scoppio	Somma assicurata in Polizza	
	Urto di veicoli e natanti	Somma assicurata in Polizza	
	Bang sonico	Somma assicurata in Polizza	
	Urto o caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti	Somma assicurata in Polizza	
	Fumo, gas, vapori	Somma assicurata in Polizza	
	Caduta di ascensori, montacarichi e simili	Somma assicurata in Polizza	
	Danni consequenziali	Somma assicurata in Polizza	
	Guasti causati per ordine dell'Autorità	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a Fabbricati aperti	Somma assicurata in Polizza	
	Danni a beni appartenenti al Contenuto	Somma assicurata in Polizza	
	Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire in discarica i residui del sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimaste illese	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro; compresi i residui rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto	
	Onorari periti e consulenti	2% dell'Indennizzo	
	Riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati Costi e /o oneri compresi quelli di urbanizzazione	€ 15.000,00 per Sinistro	
	Spese per il rifacimento di Cose particolari	€ 3.000,00 per Sinistro	
	Contenuto presso terzi o presso l'abitazione (non comunicante) del titolare	30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 50.000,00	
	Effetti personali dei dipendenti	€ 1.000,00 per Sinistro e € 2.000,00 per Annualità assicurativa	
	Canone non percepito per i Locali del Fabbricato	€ 20.000,00 per Sinistro con il limite di 1 Anno	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.2 - Delimitazioni	Valori	€ 5.000,00 per Sinistro elevato a € 10.000,00 se gli stessi vengono custoditi in Casseforti	
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.1 - Garanzia Plus	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 2.6.2 - Atti vandalici e dolosi	70% Somme assicurate alle singole partite Limitatamente ai danni a serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi fino a € 10.000,00 per Sinistro € 20.000,00 per Annualità assicurativa	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	Art. 2.6.3 - Fuoriuscita di liquidi		€ 500,00 per Sinistro
	a) Acqua condotta e altri liquidi	€ 100.000,00 per Sinistro e € 200.000,00 per Annualità assicurativa	
	- fuoriuscita di acqua da impianti fissi di estinzione automatici	€ 50.000,00 per Sinistro e € 100.000,00 Annualità assicurativa	
	- dispersione liquidi a causa di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos	€ 10.000,00 per Sinistro e € 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) Gelo	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	c) Occlusione di condutture, rigurgito di scarichi	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	
	d) Infiltrazioni dal Tetto	€ 20.000,00 per Sinistro e € 40.000,00 per Annualità assicurativa	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.4 - Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	a) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture di acqua e altri liquidi - spese per demolire e ripristinare parti dei Locali assicurati	€ 5.000,00	
	b) Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture da gelo		
	c) Spese di ricerca, rottura e riparazione di condutture gas		
	Art. 2.6.5 - Eventi atmosferici base		10% minimo € 500,00 per Sinistro
	a) fenomeni atmosferici	70% Somme assicurate alle singole partite	
	b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite	
	Art. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi		15% minimo € 2.000,00 per Sinistro
	a) grandine su fragili	15% Somme assicurate alle singole partite con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa	
	b) fenomeni atmosferici su Fabbricati aperti e beni all'aperto	€ 50.000,00 per Annualità assicurativa	
	c) fenomeni atmosferici su Impianti solari termici	€ 20.000,00 per Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici		15% minimo € 2.000,00 per Sinistro
	a) fenomeni atmosferici	70% Somme assicurate alle singole partite	
	b) sovraccarico neve	50% Somme assicurate alle singole partite	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 2.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 2.6.8 - Fenomeno elettrico	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	- assenza di sistemi di protezione contro le sovratensioni		40% minimo € 1.000,00 per Sinistro
	- sistemi di protezione non danneggiati		30% minimo € 1.000,00 per Sinistro, ridotto a 20% per Apparecchiature con Contratto di assistenza tecnica
	Art. 2.6.9 - Guasti	Somma assicurata indicata in Polizza	10% minimo € 500,00 per Sinistro
	a) Conduttori esterni b) Spese	50% Somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa	
	Art. 2.6.10 - Ricorso Terzi	Massimale indicato in Polizza	
	Attrezzature utilizzate da ditte terze per l'esecuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati	€ 5.000,00 per Sinistro	
	Danni da interruzioni o sospensioni attività	10% del Massimale indicato in Polizza	
	Art. 2.6.12 - Maggiori costi	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 2.6.13 - Lastre	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00 per Sinistro
	Danni al Contenuto da rottura di Lastre e insegne	20% dell'Indennizzo	
	Art. 2.6.14 - Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata indicata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	Materiali e Attrezzature: € 500,00 per Sinistro Apparecchiature elettriche ed elettroniche: Scoperto del 20%
	Art. 2.6.15 - Modelli e stampi	Somma assicurata indicata in Polizza	€ 500,00
	Art. 2.6.17 - Autoveicoli dell'Assicurato	Somma assicurata in Polizza	€ 500,00

Cosa assicura**Art. 3.1 - Garanzia Base - R.C.T.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in Polizza ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.¹¹ L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e doloso delle persone delle quali debba rispondere.¹²

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale indicato in Polizza, comprende inoltre:

Art. 3.1.1 - Attività complementari

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all'Attività esercitata:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei Locali e/o dei cantieri;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno dei Locali dell'impresa edile assicurata e/o all'interno di cantieri;
- e) servizio antincendio interno;
- f) partecipazione dell'Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dei Locali dell'impresa edile assicurata e/o dei cantieri, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai Locali dell'impresa edile assicurata ma di pertinenza dell'impresa edile stessa;
- j) pulizia e manutenzione dei Locali.

Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente.

Art. 3.1.2 - Committenza auto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

11 Svolgo due attività diverse: per assicurarmi contro il Rischio della responsabilità civile nello svolgimento di entrambe devo stipulare due Assicurazioni?

?

No, è sufficiente che le due Attività esercitate vengano riportate esattamente in Polizza.

12 Se un mio dipendente danneggia volontariamente un cliente nella mia attività la garanzia assicurativa opera?

?

Sì, la copertura della garanzia di responsabilità civile opera anche per i danni cagionati volontariamente da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere. Attenzione però che restano sempre esclusi dalla copertura i danni che l'Assicurato stesso abbia cagionato dolosamente, come previsto ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile 1° comma.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per Legge a tale trasporto.

La presente garanzia opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

La Società rinuncia al diritto di surroga nei confronti dei Prestatori di lavoro.

Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti fotovoltaici

a) Conduzione del Fabbricato

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l'esercizio dell'Attività.

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità civile dell'Assicurato in relazione a:

- manutenzione ordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
- mancata rimozione di neve e ghiaccio;
- spargimento di liquidi in genere;
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera j) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato.

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

b) Antenne, insegne

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul quale gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.

c) Impianti fotovoltaici

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla conduzione di Impianti fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato adibito ad uso ufficio/deposito per l'esercizio dell'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza del suddetto Fabbricato. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Le garanzie di cui alle lettere a), b) e c) operano altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato relativamente alle migliorie edili o impiantistiche effettuate in qualità di conduttore non proprietario del Fabbricato.

Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti

La garanzia opera per la responsabilità civile personale degli Addetti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia opera anche per la persona, indipendentemente dal fatto che rientri nel novero degli Addetti, che, ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e protezione in qualità di responsabile, addetto, medico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare di cui all'Art.3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone che non rientrano nel novero degli Addetti, compresi i professionisti, e della cui opera l'Assicurato si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

La garanzia opera per i danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali, a seguito di Perdite patrimoniali cagionate a terzi interessati, compresi i clienti, in conseguenza di trattamento dei loro Dati personali come definito all'Art. 4 n. 2 del Regolamento generale sulla protezione dei Dati - GDPR (a titolo esemplificativo: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) non conforme alla normativa, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dei Dati personali;
- b) per l'attività del Responsabile del trattamento dei Dati personali, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile per la Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del Massimale di Polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e con il massimo di € 50.000,00.

Art. 3.1.8 - Operazioni di carico e scarico

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni verificatisi durante le operazioni di carico o scarico.

Sono compresi in garanzia i danni:

- a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- derivanti da Incendio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Polizza per Sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per danni a Cose e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.9 - Danni da Incendio

La garanzia, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Incendio cagionati a Cose di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00.

Qualora per lo stesso Rischio esista analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra Polizza.

Art. 3.1.10 - Danni a veicoli di terzi

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di terzi compresi gli Addetti che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori oggetto dell'Attività esercitata.

Art. 3.1.11 - Cessione lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in Polizza, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art. 583 del Codice Penale, nonché per i danni ai veicoli.

L'Assicurazione, limitatamente ai danni fisici, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. di cui all'Art. 3.6.1.

Art. 3.1.12 - Prestatori d'opera

A completamento di quanto indicato all'Art. 3.1.11 - Cessione lavori in subappalto, si precisa che devono intendersi assimilati ai subappaltatori anche i Prestatori d'opera di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

La garanzia è valida a condizione che:

- il rapporto tra l'Assicurato e il prestatore d'opera risulti da regolare contratto stipulato prima dell'inizio dei lavori;
- venga emessa regolare fatturazione dei lavori eseguiti da parte del prestatore d'opera;
- non siano violate da parte dell'Assicurato norme di Legge in materia di assicurazione all'INAIL dei Prestatori d'opera utilizzati.

La garanzia non comprende la responsabilità civile personale delle suddette persone.

Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 Codice Penale, subiti da:

- i titolari e i Prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono per conto dell'Assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'Attività esercitata, carico e/o scarico, consegna e/o prelievo merce;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Art. 3.1.14 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ove si eseguono i lavori oggetto dell'Attività esercitata ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.1.15 - Lavori di demolizione e/o disfacimento

La garanzia comprende i danni provocati durante l'esecuzione di lavori di demolizione e/o disfacimento, purché pertinenti all'Attività esercitata.

Limitatamente ai danni a Cose, la presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo, con l'applicazione di uno Scoperto del 20%, col minimo non indennizzabile di € 500,00.

Art. 3.1.16 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle Cose trovantisi in fabbricati - anche occupati - oggetto di lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 3.1.17 - Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a fabbricati e Cose in genere dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive o da lavori di prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere (es. utilizzo di Impianti well point).

Limitatamente ai danni a fabbricati, la presente garanzia si intende prestata nei limiti del Massimale di Polizza con il massimo di € 150.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

Art. 3.1.19 - Ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, Attrezzature e Macchinari di cantiere

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, Attrezzature e Macchinari di cantiere, anche azionati a motore, ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. 3.3 - Esclusioni, lett.f).

Art. 3.1.20 - Imprese coappaltatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti da imprese coappaltatrici (nonché loro titolari e/o dipendenti) che eseguono lavori direttamente appaltati dal committente.

Art. 3.1.21 - Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi

La garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua partecipazione ad associazioni temporanee di imprese e/o società consortili e/o consorzi.

Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da detta altra assicurazione.

Le imprese consorziate e/o associate (nonché loro titolari e/o dipendenti) non sono considerate terze.

Art. 3.1.22 - Danni alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione.

Sono comunque esclusi i danni da Furto, smarrimento e/o Incendio.

Art. 3.1.23 - Segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di cantieri in cui l'Assicurato svolge l'Attività.

Art. 3.1.24 - Rivalsa INPS

La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Cosa NON assicura

Art. 3.2 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i

componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei Dati personali e 3.1.22 - Danni alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto previsto agli Artt. 3.1.11 - Cessione lavori in subappalto, 3.1.12 - Prestatori d'opera e 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo.

Art. 3.3 - Esclusioni

Le garanzie R.C.T. - R.C.O./R.C.I. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o impiego di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- d) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- e) da uso e circolazione di monopattini anche elettrici.

La garanzia R.C.T. non comprende altresì i danni:

- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.2 - Committenza auto;
- g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- h) a condutture ed impianti sotterranei in genere, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei;
- i) a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.17 - Danni da cedimento o franamento del terreno;
- j) da Terremoti, Alluvioni, Inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- k) determinati da insalubrità dei Locali in cui viene svolta l'Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.14 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici;
- l) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- m) derivanti a seguito di Malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della Malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- n) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dagli Artt. 3.1.11 - Cessione lavori in subappalto, 3.1.12 - Prestatori d'opera e 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo;
- p) cagionati da persone non rientranti nella definizione di Addetti e della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'Attività, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori;
- q) alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché quelle movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.6 - Danni alle Cose movimentate di terzi (Garanzia Supplementare);

- r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto agli Artt. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), 3.6.11 - Postuma lavori di scavo e 3.6.12 - Postuma attività completa (Garanzie Supplementari). Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- s) a Cose altrui derivanti da Incendio, salvo quanto previsto all'Art. 3.1.9 - Danni da Incendio nonché agli Artt. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori), 3.6.11 - Postuma lavori di scavo e 3.6.12 - Postuma attività completa (Garanzie Supplementari).
- t) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.7- Inquinamento non graduale (Garanzia Supplementare);
- u) da Furto, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.8 - Danni da Furto;
- v) alle Cose in costruzione e alle Cose sulle quali si eseguono i lavori;
- w) a Cose e/o persone e le Perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di Dati, Programmi di codifica o software, indisponibilità dei Dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, violazione dei Dati personali (Data Breach), nonché ogni interruzione di attività conseguente a quanto precedentemente riportato, se generati da atto doloso informatico (Cyber crime), Denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- x) derivanti dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato (Garanzia Supplementare);
- y) derivanti dalla proprietà di Impianti fotovoltaici, salvo quanto previsto all'Art. 3.6.4 - Impianti fotovoltaici (Garanzia Supplementare);
- z) ad aeromobili nonché derivanti da qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali.

Art. 3.4 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, l'Assicurazione non comprende i danni:

- a) **Responsabilità civile personale degli Addetti (Vedi Art. 3.1.4)**
 - subiti dall'Assicurato/Contraente.
- b) **Operazioni di carico e scarico (Vedi Art. 3.1.8)**
 - a Cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
 - a Cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
 - conseguenti a mancato uso.
- c) **Danni a veicoli di terzi (Vedi Art. 3.1.10)**
 - da Furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui mezzi stessi.
- d) **Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione (Vedi Art. 3.1.16)**
 - Conseguenti a umidità e infiltrazioni di acqua piovana e/o cagionati da eventi atmosferici in genere.

Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose

Per ogni Sinistro comportante un danno a Cose e limitatamente alle garanzie prestate in Garanzia Base R.C.T. (Articoli da 3.1 a 3.1.24), la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00, salva l'applicazione di eventuali Scoperti, minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Come personalizzare

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata, ai Familiari coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai Prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata **con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata;**
- c) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le Malattie professionali.

Buona fede INAIL

Premesso che l'Assicurazione R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla Legge, l'Assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra **purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia.**

Rivalsa INPS ex Legge 222/1984

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 3.6.2 - Malattie professionali

L'Assicurazione della responsabilità civile verso Prestatori di lavoro è estesa al rischio delle Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

La garanzia è efficace a condizione che la Malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

La garanzia non opera:

- per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato;
- per le Malattie professionali che si manifestino **dopo il numero di anni indicati in Polizza, calcolati a partire** dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le Malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% di quello previsto in Polizza. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo o originati dal medesimo tipo di Malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per Malattie manifestatesi dopo la cessazione della Polizza sostituita ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei Massimali e delle garanzie prestate dalla/e Polizza/e sostituita/e e solo per i Sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, adibiti ad uso ufficio/deposito per l'esercizio dell'Attività. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un Fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma **esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'Assicurato in relazione a:

- proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'impresa edile assicurata in Polizza, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni, muri di cinta e cancelli automatici **purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'Attività esercitata;**
- manutenzione straordinaria del Fabbricato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente sull'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazioni di strutture portanti;
- spargimento di liquidi in genere **con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00;**
- rigurgito di fogna, a parziale deroga della lettera k) dell'Art.3.3 - Esclusioni, **purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del Fabbricato assicurato, con applicazione della Franchigia per Sinistro di € 500,00.**

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.4 - Impianti fotovoltaici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà di Impianti fotovoltaici sia montati e ancorati al Tetto del Fabbricato adibito ad uso ufficio/deposito per l'esercizio dell'Attività, che fissati a terra nell'area di pertinenza del Fabbricato predetto;

Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei Locali nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.

Art. 3.6.5 - Danni a cose in consegna e/o custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e custodia o detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

Sono esclusi i danni da Incendio ed alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti del Massimale di Polizza per danni a Cose fino alla concorrenza di € 20.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo e con applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6.6 - Danni alle Cose movimentate di terzi

L'Assicurazione è operante per i danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate e/o spostate nell'ambito di appartamenti, fabbricati e/o cantieri presso cui l'Assicurato svolge i lavori descritti in Polizza.

La garanzia è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 50.000,00 per Periodo assicurativo.**

Art. 3.6.7- Inquinamento non graduale

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura fortuita di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del Massimale di Polizza con il massimo di € 500.000,00 per Periodo assicurativo. Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 2.500,00.

Art. 3.6.8 - Danni da Furto

La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da Furto - compresi i guasti cagionati in occasione di furto tentato o consumato - cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi in uso e/o custodia dell'Assicurato, nonché di macchinari e/o Attrezzature di proprietà o in uso all'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per Periodo assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori

Preso atto che l'Assicurato può utilizzare, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, carrelli elevatori, mezzi di sollevamento in genere, macchine operatrici semoventi non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche rilasciata dalle competenti autorità, a parziale deroga di quanto previsto alla lettera f) dell'Art. 3.3 - Esclusioni, la garanzia di Polizza comprende i danni a terzi derivanti dall'impiego dei mezzi suindicati esclusivamente quando l'utilizzo avvenga all'esterno dell'impresa edile, nell'ambito dell'area annessa e di pertinenza della stessa. La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il conducente del mezzo sia regolarmente abilitato all'uso e alla guida dello stesso, nel rispetto di norme e disposizioni di Legge in vigore al momento del Sinistro. La garanzia non è operante per i danni subiti da eventuali terzi trasportati.

Rimangono in ogni caso esclusi i danni derivanti dall'uso dei suddetti mezzi all'interno dei cantieri.

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di 30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo e, limitatamente ai danni a Cose, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.

Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di errata esecuzione degli stessi. La garanzia è prestata per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/08 e purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso Decreto Ministeriale all'Art. 3, con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.

La garanzia è operante a condizione che:

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 10 anni dalla consegna dei lavori;
- la denuncia di Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione. Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Relativamente ai danni a Cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del 30% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero Massimale indicato in Polizza, previsto per la responsabilità civile dell'attività dell'impresa edile assicurata.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i

- danneggiamenti alle Cose installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle Cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
 - c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
 - d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
 - e) i danni da mancata e/o difettosa erogazione del freddo.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. **La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.**

Art. 3.6.11 - Postuma lavori di scavo

La garanzia, **limitatamente ai lavori di scavo**, è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi dopo il reinterro degli scavi effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Sono compresi in garanzia i danni determinati da improvviso cedimento del terreno.

Resta in ogni caso esclusa dalla garanzia qualsiasi spesa inerente l'esecuzione di nuovi lavori di scavo o la riparazione di quelli precedentemente eseguiti.

La garanzia è operante a condizione che:

- i lavori di scavo siano iniziati durante il periodo di validità della presente estensione di garanzia;
- i danni si siano verificati entro **30 giorni** dal compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
- la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione dei verbali di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

La presente garanzia è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00 e fino alla concorrenza del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.**

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. **La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.**

Art. 3.6.12 - Postuma attività completa

La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da Incendio - cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori oggetto dell'Attività esercitata, effettuati nel periodo di validità del contratto e in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Sono in ogni caso esclusi i danni alle opere e le spese di riparazione, sostituzione e/o rifacimento delle opere stesse.

La garanzia è operante a condizione che:

- i lavori siano iniziati durante il periodo di validità della presente estensione di garanzia;
- i danni si siano verificati entro **30 giorni** dal compimento dei lavori in caso di lavori di reinterro di scavi;
- i danni si siano verificati entro **1 Anno** dalla data del loro compimento per tutte le altre tipologie di lavori oggetto dell'Attività esercitata;
- la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Per compimento dei lavori deve intendersi la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione dei verbali di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 1.500,00 e fino alla concorrenza del 20% del Massimale di Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo Rischio e la stessa garanzia, l'Assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della Polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente Polizza. La garanzia opera nei limiti dei Massimali della Polizza sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 3.6.13 - Progettazione e direzione lavori

La garanzia, alle condizioni di Polizza, comprende i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione dei lavori e/o direzione di cantiere svolte dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori descritti in Polizza eseguiti dall'Assicurato, escluso il danno all'opera.

Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato/ Contraente quale committente.

La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per l'esecuzione delle stesse.

La garanzia è operante fino alla concorrenza di un importo pari al 20% del Massimale di Polizza, da intendersi quale limite per Periodo assicurativo.

Art. 3.6.14 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici

La garanzia comprende i danni a cose trovantisì all'interno dei fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione e/o sopraelevazione, provocati da infiltrazione di acqua piovana o da altri eventi atmosferici.

Sono compresi in garanzia anche i danni a muri, pavimenti, solai, parquettes e controsoffittature, purché non oggetto dei lavori.

La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dall'azione dell'acqua piovana e/o degli altri eventi atmosferici.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 e fino alla concorrenza di un Massimale per Periodo assicurativo pari al 5% di quello previsto in Polizza.

Art. 3.6.15 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomurazione

A deroga dell'Art. 3.1.17 - Danni da cedimento o franamento del terreno della presente Sezione, la garanzia comprende i danni a fabbricati, opere e/o cose in genere provocati da cedimento e/o franamento del terreno, verificatisi in conseguenza di lavori di sottomurazione e/o altre tecniche sostitutive.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- verificatisi in conseguenza dei lavori di prosciugamento, impoverimento od abbassamento della falda acquifera;
- subiti dai fabbricati e/o opere, qualora l'oggetto dei lavori riguardi il consolidamento e/o ripristino delle loro fondamenta.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che venga eseguita - prima dell'inizio dei lavori - asseverazione dei fabbricati adiacenti o trovantisì nelle immediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Società, ai fini di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante lavori.

La presente garanzia è prestata con una Franchigia di € 3.000,00, nel limite del Massimale di Polizza e comunque con il massimo di € 75.000,00 per cantiere ed € 150.000,00 per ciascun Periodo assicurativo.

Art. 3.6.16 - Danni da vibrazione

La garanzia comprende i danni a fabbricati e/o opere provocati da vibrazione del terreno.

Restano esclusi i danni subiti da fabbricati ed opere in genere qualora l'appalto di tali lavori riguardi il consolidamento e/o ripristino delle loro fondamenta.

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che venga eseguita - prima dell'inizio dei lavori - asseverazione dei fabbricati e/o delle opere adiacenti o trovantisi nelle immediate vicinanze dei lavori, da conservare in cantiere a disposizione della Società, al fine di costituire elementi di riferimento e prova del loro stato di conservazione ante-lavori.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per Sinistro.

Ai fini della presente garanzia, per asseverazione deve intendersi una perizia tecnica a firma di un professionista tecnico abilitato ed operante nel settore di interesse (Opere di Ingegneria Civile) in cui si rileva, nel modo più dettagliato possibile, la situazione *ante operam* di fabbricati ed opere adiacenti e/o presenti nelle immediate vicinanze dei lavori da eseguire.

Art. 3.7 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.7.1 - Riduzione Franchigia danni a Cose

Si conviene di ridurre ad € 250,00 la Franchigia stabilita dall'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose della presente Sezione, salvo l'applicazione degli specifici Scoperti con i relativi minimi e delle specifiche Franchigie indicate nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.24).

Si intendono altresì ridotti ad € 250,00 tutte le Franchigie e i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione, ad esclusione di quelli previsti agli Artt. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. e 3.6.7 - Inquinamento non graduale.

Art. 3.7.2 - Raddoppio sottolimiti

Il limite di Risarcimento previsto per le sottoindicate garanzie, qualora operanti, si intende raddoppiato:

Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività

Art. 3.1.9 - Danni da Incendio

Art. 3.1.14 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

Art. 3.1.16 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione

Art. 3.1.17 - Danni da cedimento o franamento del terreno

Art. 3.1.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei

Art. 3.6.5 - Danni a cose in consegna e/o custodia

Art. 3.6.6 - Danni alle Cose movimentate di terzi

Art. 3.6.8 - Danni da Furto

Art. 3.7.3 - R.C.O. Danno biologico senza Franchigia

Le garanzie previste all'Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I. della presente Sezione si intendono prestate senza l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere una o più delle Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 3.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

La Franchigia prevista all'Art. 3.5 - Franchigia per danni a Cose, gli specifici minimi di Scoperto e le specifiche Franchigie indicati nei singoli articoli della Garanzia Base - R.C.T. (Articoli da 3.1.1 a 3.1.24), nonché le specifiche Franchigie e gli specifici minimi di Scoperto previsti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **si intendono elevati all'importo indicato in Polizza**, salva l'applicazione di eventuali minimi di Scoperto e Franchigie di importo superiore ove espressamente previsti.

Art. 3.8.2 - Operatività della sola garanzia proprietà del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici

Si richiamano le garanzie di cui agli Artt. 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato e/o 3.6.4 - Impianti fotovoltaici e

si conviene che la garanzia R.C.T. è limitata al Rischio attinente la proprietà del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati nella Sezione Danni ai beni.

Il Premio per la presente garanzia è determinato in base al costo di ricostruzione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici dichiarato dall'Assicurato; nel caso in cui l'effettivo costo di ricostruzione risulti più elevato di **oltre il 10%** rispetto a quanto dichiarato, **la Società risponde del danno in proporzione al minor Premio percepito e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.**

Come assicura

Art. 3.9 - Massimale per Sinistro

In caso di Sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./R.C.I. previste in Polizza, **il Risarcimento complessivo non potrà comunque essere superiore al Massimale relativo alla Responsabilità civile terzi indicato in Polizza.**

Art. 3.10 - Pluralità di Assicurati

Il Massimale stabilito in Polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Art. 3.11 - Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T. opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 3.1.1 - Partecipazione a mostre e fiere lettera f), sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, **ferma l'esclusione di cui alla lettera l) dell'Art. 3.3 - Esclusioni (per quanto dovuto per Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio).**

L'Assicurazione per le garanzie di cui agli Artt. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti fotovoltaici, 3.6.3 - Proprietà del Fabbricato e 3.6.4 - Impianti fotovoltaici, vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'Assicurazione per la responsabilità civile verso Prestatori di lavoro R.C.O./R.C.I. di cui all'Art. 3.6.1 delle Garanzie Supplementari vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

Art. 3.12 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce, come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, **si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);**
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), **se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;**
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, **per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.**

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 100.000
oltre € 100.000 fino a € 150.000
oltre € 150.000 fino a € 200.000
oltre € 200.000 fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 750.000
oltre € 750.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 1.500.000
oltre € 1.500.000 fino a € 2.000.000
oltre € 2.000.000 fino a € 2.500.000
oltre € 2.500.000 fino a € 3.000.000
oltre € 3.000.000 fino a € 3.500.000
oltre € 3.500.000 fino a € 4.000.000
oltre € 4.000.000 fino a € 4.500.000
oltre € 4.500.000 fino a € 5.000.000

3. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art.3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.1 - Attività complementari	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.2 - Committenza auto	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.3 - Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne - Impianti fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.4 - Responsabilità civile personale degli Addetti	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.5 - Danni causati da persone che partecipano ai lavori	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.6 - Danni da interruzione di attività	€ 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.7 - Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali	10% del Massimale di Polizza per Sinistro	10% minimo € 1.500,00 con il massimo di € 50.000,00
	Art. 3.1.8 - Operazioni di carico e scarico	Massimale indicato in Polizza, massimo € 500.000,00 per danni a Cose	Scoperto 10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.9 - Danni da Incendio	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.10 - Danni a veicoli di terzi	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.11 - Cessione lavori in subappalto	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.12 - Prestatori d'opera	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.13 - Danni subiti da collaboratori a vario titolo	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.14 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.1.15 - Lavori di demolizione e/o disfacimento	30% del Massimale per Sinistro e per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.1.16 - Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione	€ 50.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.17 - Danni da cedimento o frammento del terreno	€ 150.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.18 - Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00
	Art. 3.1.19 - Ponteggi, impalcature, mezzi meccanici, Attrezzature e Macchinari di cantiere	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art.3.1 - Garanzia Base R.C.T.	Art. 3.1.20 - Imprese coappaltatrici	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.21 - Lavori in associazione temporanea di imprese e/o società consortili e/o consorzi	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.22 - Danni alle cose di proprietà dei Prestatori di lavoro, dei soci a responsabilità limitata e degli associati in partecipazione	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
	Art. 3.1.23 - Segnaletica	Massimale indicato in Polizza	Solo per danni a Cose: € 500,00
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.1 - Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./ R.C.I.	Massimale indicato in Polizza	Solo per lettera b): € 2.500,00 per persona infortunata
	Art. 3.6.2 - Malattie professionali	50% del Massimale di Polizza	
	Art. 3.6.3 - Proprietà del Fabbicato	Massimale indicato in Polizza	Spargimento liquidi: € 500,00 per Sinistro Rigurgito fogna: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.4 - Impianti fotovoltaici	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 3.6.5 - Danni a Cose in consegna e/o custodia	€ 20.000,00 per Periodo assicurativo	20% minimo € 500,00
	Art. 3.6.6 - Danni alle Cose movimentate di terzi	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.6.7 - Inquinamento non graduale	20% del Massimale di Polizza, Massimo € 500.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 2.500,00
	Art. 3.6.8 - Danni da Furto	€ 50.000,00 per Periodo assicurativo	10% minimo € 500,00
	Art. 3.6.9 - Utilizzo di carrelli elevatori	30% del Massimale di R.C.T. per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo assicurativo	Solo per danni a Cose: € 500,00 per Sinistro
	Art. 3.6.10 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)	30% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo per danni a Cose	10% minimo € 500,00 per danni a Cose
	Art. 3.6.11 - Postuma lavori di scavo	20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	20% minimo € 1.500,00
	Art. 3.6.12 - Postuma attività completa	20% del Massimale di Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	20% minimo € 1.500,00
	Art. 3.6.13 - Progettazione e direzione lavori	20% del Massimale di Polizza per Periodo assicurativo	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 3.6.14 - Danni da acqua piovana e/o da altri eventi atmosferici	5% del Massimale di Polizza	10% minimo € 1.000,00
	Art. 3.6.15 - Danni da cedimento e/o franamento del terreno in conseguenza di lavori di sottomurazione	Massimale di Polizza, massimo € 75.000,00 per cantiere ed € 150.000,00 per ciascun Periodo assicurativo	€ 3.000,00
	Art. 3.6.16 - Danni da vibrazione	€ 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo	10% minimo € 1.500,00

Cosa assicura

Art. 4.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, i Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi e Valori, anche se di proprietà di terzi, causati da:

a) Furto commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) a seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
- 2) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- 3) con uso fraudolento di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Autorità competente;
- 4) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- 5) a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25%;
- 6) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- 7) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni;
- 8) in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi.

b) Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate:

- 1) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- 2) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'Attività esercitata.

c) Rapina avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'impresa edile assicurata in Polizza fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro.

L'Assicurazione comprende inoltre, purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b):

d) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato purché l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.

e) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'impresa edile assicurata in Polizza. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla partita Contenuto, le spese sostenute per:

- f) **Furto di Fissi ed infissi**, intesi come i manufatti per la chiusura dei vani di transito per l'illuminazione ed aerazione, Apparecchiature di allarme e sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa.
- g) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:¹³
- 1) alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b) c) e d).
La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto;
 - 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, purché le modalità dell'evento siano conformi alle precedenti lettere a), b) c) e d).
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla partita Contenuto;
 - 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro.
- h) **Onorari ai periti**, scelti e nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 9.5 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, fino alla concorrenza del 2% dell'Indennizzo liquidato, con il massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa.

Cosa NON assicura

Art. 4.2 - Esclusioni¹⁴

Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- a) Terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- b) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- c) emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall'autore del Sinistro;
- e) eventi sociopolitici ed atmosferici, salvo quanto previsto all'Art. 4.4.9 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici (Garanzia Supplementare).

Sono esclusi altresì i danni:

- f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o Contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- g) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui alla precedente lettera f);

13 Qualcuno ha provato ad entrare nella mia attività forzando la porta di ingresso ma per fortuna non è stato rubato nulla: posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, in quanto è previsto nella Garanzia Base un Indennizzo per i guasti causati dai ladri anche solo nel tentativo di commettere un Furto: non è quindi necessario che quest'ultimo sia stato portato a termine.

14 Come faccio a ricordarmi le delimitazioni e i sottolimiti presenti nelle condizioni di Assicurazione?

Per avere un quadro chiaro e completo su delimitazioni e sottolimiti, ma anche su Scoperti e Franchigie se presenti, è sufficiente consultare l'apposita tabella di sintesi che si trova al fondo di ogni Sezione delle condizioni di Assicurazione.

- da persone che abitano con l'Assicurato o Contraente o che occupano locali con questi comunicanti;
 - dai dipendenti dell'Assicurato o Contraente durante l'orario di lavoro;
 - dagli incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono salvo quanto previsto all'Art. 4.4.6 - Infedeltà dei dipendenti (Garanzia Supplementare);
- h) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle Cose assicurate;
- i) da Furto avvenuto quando i Locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente ai Preziosi e Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 dell'ottavo giorno;
- j) ai veicoli a motore non costituenti Contenuto;
- k) a seguito di rottura di vetri non stratificati, salvi i casi previsti all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettera a) punti 5) e 6);
- l) derivanti da truffa;
- m) derivanti da Furto con destrezza;
- n) alle Cose poste all'aperto anche se in aree recintate salvo quanto previsto agli Artt. 4.4.3 - Furto Materiali e Attrezzature all'aperto in aree recintate e 4.4.8 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici (Garanzie Supplementari);
- o) derivanti dalla perdita di Valori, salvo quanto previsto agli Artt. 4.1 - Garanzia Base lettera c), 4.4.1 - Furto e Rapina di Valori e 4.4.2 - Furto Valori in Cassaforte (Garanzie Supplementari).

Art. 4.3 - Scoperto ¹⁵

Art. 4.3.1 - Scoperto Garanzia Base

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base (Art. 4.1) della presente Sezione, la copertura assicurativa è prestata **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

Art. 4.3.2- Concomitanza di due o più Scoperti

In concomitanza di due o più Scoperti previsti in Polizza, fatta eccezione per quelli previsti agli Artt. 4.6.2 - Impianto d'allarme antifurto, 4.6.3 - Impianto d'allarme antifurto con registrazione e trasmissione a distanza di eventi e 4.6.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno, gli stessi saranno **sommati con il massimo del 30% e il maggiore dei minimi previsti.**

Come personalizzare

Art. 4.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 4.4.1 - Furto e Rapina di Valori

In caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), la Società assicura i Valori riposti sottochiave all'interno dei Locali, **limitatamente al caso in cui l'autore del Furto abbia violato la serratura mediante Scasso.**

In riferimento al Rischio Rapina, la garanzia opera anche per i Valori, ovunque essi siano riposti, **a condizione che questa sia avvenuta nei Locali indicati in Polizza,** nonché nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi.

La garanzia opera nella forma a Primo Rischio Assoluto **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.**

15 Nella Garanzia Base lo Scoperto cambia a seconda della tipologia di prestazioni assicurate?

No, nella Garanzia Base è presente uno Scoperto unico pari al 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 500,00 che può essere ridotto - a scelta del Cliente con l'acquisto della Condizione Specifica "Riduzione minimo di Scoperto".

?

Art. 4.4.2 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte

La Società, in caso di Furto commesso con le modalità descritte all'Art. 4.1 - Garanzia Base lettere a) e d), assicura i Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti della Somma assicurata alla relativa partita.

L'Assicurazione Furto è operante:

- a) soltanto in caso in cui l'autore del Furto abbia violato i mezzi di custodia mediante Scasso;
- b) oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della Cassaforte;
- c) oppure quando la Cassaforte venga aperta con uso fraudolento di chiavi; per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.

Se è assicurato il Contenuto dell'abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condizioni suindicati.

Nel caso di Rapina, la garanzia opera a condizione che sia avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia Rapina è prestata con uno Scoperto del 10%.

Art. 4.4.3 - Furto di Materiali e Attrezzature all'aperto in aree recintate

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, indennizza il Furto dei Materiali e delle Attrezzature inerenti all'Attività esercitata poste all'aperto nell'ambito dell'area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l'impresa edile assicurata in Polizza.

Questa garanzia non è operante per Furto di Valori e Preziosi, alluminio, rame.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00. Tale Scoperto sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.

Condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che detta area sia:

- a) fornita di illuminazione;
- b) completamente recintata e con ingressi muniti di cancelli metallici chiusi a chiave e che si riscontrino segni di Scasso o effrazione;
- c) protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da ditta specializzata e dotato dei seguenti requisiti:
 - n.1 centralina autoprotetta;
 - alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
 - sensori di contatto sui cancelli di accesso;
 - registratori di eventi (di controllo);
 - trasmissione di distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza o Forze dell'Ordine.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta l'area recintata rimane incustodita;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a presentare, su richiesta della Società, certificato di manutenzione redatto almeno una volta all'Anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;
- 4) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosservanza degli obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di Polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 15%.

Art. 4.4.4 - Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate

La Società indennizza, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, i Danni materiali e diretti derivanti da Furto e Rapina di Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusi Preziosi e Valori), durante il trasporto ad opera del Contraente/Assicurato con circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate, a condizione che lo stesso sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'Attività esercitata dallo stesso.

Per ogni trasporto la garanzia decorre dal momento in cui il veicolo, con le Cose assicurate a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste lungo il tragitto oppure precedenti all'arrivo, e termina

nel momento in cui il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

Nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso, con le portiere bloccate e non telonato.

Sono esclusi i danni causati da:

- inidoneità del veicolo per il trasporto e la protezione dei Materiali e Attrezzature, quando il Contraente/Assicurato ne sia consapevole;
- difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione dei Materiali al trasporto.

L'Assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Questa Garanzia Supplementare è prestata relativamente a Materiali e Attrezzature con una Franchigia di € 1.000,00 per Sinistro e relativamente a Apparecchiature elettriche ed elettroniche con uno Scoperto del 20%, con il Limite di Indennizzo pari al 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e al 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa.

Art. 4.4.5 - Spese accessorie

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese sostenute per:

- 1) **terapie sanitarie**, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di Polizza;
- 2) **sostituzione delle serrature** di ingresso dei Locali contenenti i beni assicurati se effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state sottratte o smarrite, previa denuncia all'Autorità, fino alla concorrenza del 50% della Somma assicurata in Polizza per Sinistro;
- 3) **costi del materiale e delle operazioni** manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'Assicurato o degli Addetti, di **Cose particolari** e di **Modelli e stampi**;
- 4) **spese necessarie**, documentate e non inconsiderate, a seguito di **forzata inattività**, per:
 - utilizzare Apparecchiature e impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
 - il lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'Attività;
 - affittare nuovi Locali per il trasferimento temporaneo dell'Attività;
- 5) **miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione** effettuate entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Furto, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei Locali contenenti le Cose assicurate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Il rimborso è comunque limitato, se non diversamente indicato, a quelle sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro.

Art. 4.4.6 - Infedeltà dei dipendenti

La Società, fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a Primo Rischio Assoluto, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'Assicurazione;
- 2) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione;
- 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti all'Attività esercitata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

L'Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per l'Assicurato a rimborso di Premio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.4.7 - Aumento periodico Materiali

La Somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente ai Materiali, del 20% per il periodo indicato in Polizza.

Art. 4.4.8 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza** e nella forma a Primo

Rischio Assoluto, il Furto degli Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici **esclusivamente montati ed ancorati al Tetto purché si riscontrino segni di Scasso dei suddetti fissaggi** (qualora al momento del Sinistro tali impianti siano coperti per il rischio Furto da altra specifica polizza, la presente garanzia si intende operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza).

Qualora i Locali, ai cui Tetti risultino ancorati gli Impianti solari e fotovoltaici, rimangano per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, la garanzia è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 4.4.9 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

La garanzia di cui all'Art. 4.1 - Garanzia Base è estesa al Furto e/o alla Rapina avvenuti in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, Atti di Terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve.

Art. 4.5 - Condizioni Specifiche (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.5.1 - Riduzione minimo di Scoperto

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.4.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti nelle Garanzie Supplementari della presente Sezione si intendono ridotti a € 250,00.

Art. 4.5.2 - Raddoppio sottolimiti

I sottolimiti di Indennizzo delle garanzie di cui all'Art. 4.1 - Garanzia Base, espressi in cifra fissa, si intendono raddoppiati.

Art. 4.5.3 - Reintegro automatico

A parziale deroga dell'Art. 4.9 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro, dopo ogni Sinistro la Società provvederà automaticamente a reintegrare la Somma assicurata alla partita Contenuto dello stesso importo dell'Indennizzo.

Il reintegro automatico non è operante per le Garanzie Supplementari.

I reintegri nel corso della stessa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alle Somme originariamente assicurate.

Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corrispondente Premio.

Qualora a seguito del Sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del Premio non goduto al netto dell'imposta. Si precisa che, relativamente alla Sezione Furto, il Premio non goduto sarà rimborsato, al netto dell'imposta esclusivamente sulle Somme assicurate rimaste in essere.

Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (con sconto)

Il Contraente può scegliere le Condizioni Specifiche di seguito proposte; la condizione sarà operante solo se indicata in Polizza.

Art. 4.6.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy

Il minimo dello Scoperto previsto all'Art. 4.3.1 - Scoperto Garanzia Base e tutti i minimi di Scoperto presenti alle Garanzie Supplementari della presente Sezione **si intendono elevati all'importo indicato in Polizza.**

Art. 4.6.2 - Impianto d'allarme antifurto ¹⁶

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 10% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.6.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi

Premesso che i Locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto in grado di segnalare l'introduzione nei Locali e i tentativi di manomissione nonché dotato almeno dei seguenti requisiti base:

- a) centralina autoprotetta;
- b) sirena autoalimentata e autoprotetta;
- c) un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
- d) registratore di eventi (di controllo) in grado di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell'impianto;
- e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ADSL con collegamento a Istituto di Vigilanza privato o a Forze dell'Ordine,

il Contraente/Assicurato si obbliga:

- 1) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i Locali rimangono incustoditi;
- 2) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 3) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza previa deduzione del 20% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 4.6.4 - Impianto d'allarme antifurto con nebbiogeno

Premesso che i Locali contenenti le cose assicurate sono monitorati da un impianto automatico d'allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quelli indicati all'Art. 4.6.3 - Impianto antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi, i cui disposti si intendono operanti con l'attivazione della presente clausola, si prende atto che detto impianto è implementato da un dispositivo nebbiogeno collegato all'impianto stesso. **Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/l'Assicurato**

16 Avendo goduto di uno sconto sul Premio per il fatto che la mia ditta ha un impianto di allarme antifurto, se una sera alla chiusura mi dimentico di attivarlo e nella notte avviene un Furto posso denunciare comunque il Sinistro alla Società?

Sì, la denuncia è possibile e la mancata attivazione dell'impianto di allarme comporterà l'applicazione di uno Scoperto nella liquidazione del Sinistro, così come regolamentato nella Condizione Specifica (che ha comportato uno sconto sul Premio applicato) scelta al momento della stipula.

(o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza **previa deduzione del 30% di Scoperto, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.**

Art. 4.6.5 - Pluralità ubicazioni assicurate

Nel caso di uno o più Sinistri che abbiano colpito le ubicazioni dell'impresa edile assicurata in Polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata **fino alla concorrenza annua del "limite aggregato annuo" pattuito in Polizza. Per ciascun Sinistro, la Società non corrisponderà somma superiore a quella assicurata per singola ubicazione dell'impresa edile.**

Come assicura

Art. 4.7 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che il Fabbricato e il relativo Tetto, quando la linea di gronda si trovi in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) pareti perimetrali, solai o copertura: in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, Vetro stratificato, cemento armato;
- b) Tetto: in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

Queste caratteristiche non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre e terzi.

Si conviene che l'Indennizzo liquidato sarà corrisposto **con decurtazione di uno Scoperto del 20%** in caso di Furto avvenuto con introduzione nei Locali attraverso pareti esterne o Tetto aventi le seguenti caratteristiche:

- a) costruiti con robuste strutture metalliche o in lega metallica oppure costituiti da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale metallico (per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole, purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari);
- b) costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia" di cui all'Art. 2.9 della Sezione Danni ai beni.

Art. 4.8 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali

Per l'operatività delle garanzie contro il Furto è essenziale che ogni apertura o luce verso l'esterno dei Locali situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi: serramenti in legno pieno, Vetro stratificato, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (barre catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, inferriate, fissate nel muro.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai Locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Se il danno avviene attraverso mezzi di protezione o chiusura non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia Furto si intenderà operante **con l'applicazione di uno Scoperto del 20%. Rimangono comunque esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.**

Art. 4.9 - Riduzione delle Somme assicurate a seguito di Sinistro

Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Sinistro, **le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente e proporzionale restituzione di Premio.**

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

4. SEZIONE FURTO			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.1 - Garanzia Base	Furto con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	25% a seguito di rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento poste a meno di 4 metri dal suolo Per tutti gli altri casi 10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Rapina nei Locali contenenti le Cose assicurate	Somma indicata in Polizza; € 2.000,00 per Sinistro per gli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori di dipendenti presenti all'interno dell'azienda	10% con il minimo di € 500,00
	Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	Somma assicurata indicata in Polizza	25% con il minimo di € 500,00
	Furto di Fissi ed infissi	€ 2.000,00 per Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa, € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa in caso di Riparazione diretta	10% con il minimo di € 500,00
	Guasti cagionati dai ladri: 1. alle Cose assicurate (esclusi i Preziosi e i Valori)	Somma assicurata Contenuto	10% con il minimo di € 500,00
	2. ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi	Somma assicurata Contenuto	
	3. ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei Locali	€ 10.000,00 per Sinistro	
	Onorari periti	2% dell'Indennizzo liquidato con il massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa	10% con il minimo di € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.3 - Scoperto	Art. 4.3.2 - Concomitanza di due o più Scoperti		massimo 30%
Art. 4.4 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 4.4.1 - Furto e Rapina di Valori	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.4.2 - Furto e Rapina di Valori in Cassaforte	Somma assicurata indicata in Polizza	10% per Rapina
	Art. 4.4.3 - Furto di materiali e Attrezzature all'aperto in aree recintate	Somma assicurata indicata in Polizza	20% minimo € 500,00 per Sinistro, ulteriore 15% in caso di inosservanza degli obblighi
	Art. 4.4.4 - Materiali, Attrezzature e Apparecchiature elettriche ed elettroniche trasportate	Somma assicurata in Polizza Apparecchiature elettriche ed elettroniche: 10% della Somma assicurata per apparecchiatura e 25% della Somma assicurata per Annualità assicurativa	€ 1.000,00 per Sinistro 20%
	Art. 4.4.5 - Spese accessorie: 1. Terapie sanitarie	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	2. Sostituzione serrature ingresso Locali	50% della Somma assicurata indicata in Polizza	
	3. Ricostruzione di documenti, Cose particolari e Modelli e stampi	Somma assicurata indicata in Polizza	
	4. Forzata inattività	Somma assicurata indicata in Polizza	
	5. miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00
	Art. 4.4.6 - Infedeltà dei dipendenti	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 4.4.8 - Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici	Somma assicurata indicata in Polizza	
	Art. 4.4.9 - Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici	Somma assicurata indicata in Polizza	10% con il minimo di € 500,00

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 4.6 - Condizioni Specifiche (con sconto)	Art. 4.6.2 - Impianto d'allarme antifurto		10% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.6.3 - Impianto d'allarme antifurto con registratore e trasmissione a distanza di eventi		20% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
	Art. 4.6.4 - Impianto di allarme antifurto con nebbiogeno		30% se l'impianto è inefficiente o se non sono stati adempiuti gli obblighi richiesti
Art. 4.7 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato			20% se le pareti esterne e/o il Tetto siano costruiti con strutture metalliche o lega metallica o costituiti da pannelli prefabbricati oppure costruiti secondo la Classe costruttiva del Fabbricato "Bioedilizia"
Art. 4.8 - Caratteristiche dei mezzi di chiusura a protezione dei Locali			20% elevato a 25% per l'Art. 4.1 lettera a) punto 5) se attraverso mezzi di chiusura non conformi

5.1 - TERREMOTO

Cosa assicura

Art. 5.1.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Terremoto;
- b) Incendio, Esplosione e Scoppio conseguente a Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le spese per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro**); nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro**;
- d) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 12.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo**;
- e) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbicato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori** nonché **gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbicato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento della ricostruzione, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico dei Fabbicati. **La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.**

Le scosse registrate nelle **72 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.1.2 - Delimitazioni

La garanzia Terremoto viene prestata **con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza.**

Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, spargimento di acqua piovana, trasudamento, infiltrazione;

17 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione EVENTI CATASTROFALI?

No, le garanzie Terremoto e Alluvione-Inondazione-Allagamento presenti nella Sezione EVENTI CATASTROFALI sono acquistabili (in maniera congiunta o disgiunta tra loro) solo in abbinamento alla Sezione DANNI AI BENI. Il loro Premio è calcolato in base all'ubicazione dei beni assicurati.

?

- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, Esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- f) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Art. 5.1.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza.

Come personalizzare

Art. 5.1.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.1.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.1.1 lettere c) ed e) la garanzia, ferme le altre condizioni di Polizza, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere c) ed e).

Come assicura

Art. 5.1.6 - Caratteristiche costruttive

Ferme le Classi costruttive del Fabbricato dichiarate nella Sezione Danni ai beni, si intendono per:

- a) **Fabbricato ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **Fabbricato TRADIZIONALE**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali e orizzontali in cemento armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di Rischio, per la costruzione tradizionale:
 - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
 - l'armatura del Tetto in legno;
- c) **Fabbricato in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di Fabbricato antisismico né quelle di Fabbricato tradizionale.

Art. 5.1.7 - Forma dell'Assicurazione¹⁸

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Art. 5.1.8 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del Rischio una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24.00 della data di effetto del contratto, **la garanzia è prestata per i Sinistri verificatisi trascorsi 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione.**

Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'Assicurazione precedente stipulata con la Società a garanzia del medesimo Rischio, la Carenza di 60 giorni non opera per tutte le prestazioni e le Somme assicurate già previste con il contratto precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori Somme assicurate inserite con il presente contratto.**

5.2 - ALLUVIONE - INONDAZIONE - ALLAGAMENTO

Cosa assicura

Art. 5.2.1 - Garanzia Base

La Società indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Cose assicurate causati da:

- a) Alluvione e Inondazione;
- b) Allagamento a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici;
- c) Incendio, Esplosione, Scoppio conseguente ad Alluvione, Inondazione e Allagamento, anche se tali eventi sono causati da Terremoto.

La Società, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- d) le spese per **demolire, sgomberare, trattare, trasportare, stoccare e smaltire** alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro (sono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi **fino alla concorrenza del 50%** di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro); nonché per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, le Cose mobili assicurate rimaste non danneggiate per consentire il ripristino dei Locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo con il massimo di**

18 Cosa si intende per assicurazione a Valore intero?

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la Somma assicurata indicata in Polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del Sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla Somma assicurata trova applicazione la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, secondo cui se la Somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati la Società corrisponde l'Indennizzo in proporzione a tale parte. Per il calcolo viene pertanto utilizzata la seguente formula:

$$\text{Indennizzo} = (\text{"Somma assicurata"} / \text{"valore delle cose assicurate al momento del Sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}$$

Un esempio aiuterà a comprendere meglio:

- Somma assicurata per il Contenuto = € 10.000,00
 - Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = € 20.000,00
 - Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = € 50.000,00
- $$\text{Indennizzo} = (\text{€ 10.000,00} / \text{€ 50.000,00}) \times \text{€ 20.000,00} = \text{€ 4.000,00}.$$

?

€ 15.000,00 per Sinistro;

- e) gli **onorari dei periti e dei consulenti** nominati in conformità a quanto riportato all'Art. 9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri. La garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'Indennizzo**;
- f) le spese sostenute per la **riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici assicurati e la direzione dei lavori** nonché **gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato** assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative**. La garanzia è prestata complessivamente fino alla concorrenza di € 15.000,00 per Sinistro.

In caso di Alluvione e Inondazione verificatesi nelle **168 ore** successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

Art. 5.2.2 - Delimitazioni

La garanzia Alluvione, Inondazione e Allagamento viene prestata **con i Limiti di Indennizzo, espressi in percentuale delle Somme assicurate alle singole partite assicurate, riportati in Polizza**. Tali limiti sono operanti per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo.

Cosa NON assicura

Art. 5.2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione, Alluvione, Allagamento sulle Cose assicurate;
- c) ad enti mobili all'aperto;
- d) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- e) ai Materiali la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alla garanzia Allagamento, **sono esclusi anche i danni:**

- f) connessi al diretto effetto di eruzioni vulcaniche, penetrazioni di acqua marina, valanghe, slavine;
- g) causati da crollo e collasso strutturale;
- h) causati da rottura di impianti automatici di estinzione, idrici, igienici e termici;
- i) causati da rottura di Impianti solari termici.

Art. 5.2.4 - Scoperto

Per ogni Sinistro indennizzabile nell'ambito della Garanzia Base della presente Sezione, la Società applica **gli Scoperti e i relativi minimi riportati in Polizza**.

Limitatamente all'Art. 5.2.1 lettera b) Allagamento la garanzia è prestata **con lo Scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00**.

Come personalizzare

Art. 5.2.5 - Garanzia Supplementare (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare la Garanzia Supplementare di seguito proposta; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 5.2.5.1 - Garanzia Plus

Per le spese previste all'Art. 5.2.1 lettere d) e f) la garanzia, **ferme le altre condizioni di Polizza**, è prestata per l'ulteriore Somma assicurata indicata in Polizza che, pertanto, si aggiunge agli importi indicati nelle predette lettere d) e f).

Come assicura

Art. 5.2.6 - Forma dell'Assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

5. SEZIONE EVENTI CATASTROFALI			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 5.1 - Terremoto	Art. 5.1.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	c) spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimasti non danneggiate di cui spese per residui radioattivi	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro	
	d) onorari dei periti e dei consulenti	2% dell'Indennizzo	
	e) spese per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 5.2 - Alluvione, Inondazione, Allagamento	Art. 5.2.1 - Garanzia Base	Percentuale delle Somme assicurate alle singole partite indicate in Polizza, per Sinistro e Annualità assicurativa	Percentuale e minimo di Scoperto indicati in Polizza
	b) Allagamento causato da eventi atmosferici		10% minimo € 5.000
	d) spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare, stoccare e smaltire i residui del Sinistro; rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le Cose mobili rimasti non danneggiate	10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00	
	di cui spese per residui radioattivi	50% delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei residui del Sinistro	
	e) onorari dei periti e dei consulenti	2% dell'Indennizzo	
	f) spese per la riprogettazione del Fabbricato e degli Impianti fotovoltaici, la direzione dei lavori e gli oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	€ 15.000,00 per Sinistro	

Cosa assicura**Art. 6.1 - Garanzia Base** ²⁰⁻²¹

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite **nel limite di 2 tentativi per Sinistro.**

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a Cose subiti per fatti illeciti di terzi.

2) Danni causati

sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli

19 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione TUTELA LEGALE?

No, è necessario l'acquisto di almeno una garanzia della Sezione RESPONSABILITA' CIVILE.



20 Cosa devo fare per usufruire delle prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE?

Deve presentare denuncia scritta all'Agenzia che ha in carico il contratto, oppure alla Società o ad ARAG SE (società cui è affidata la gestione dei Sinistri di Tutela Legale). I recapiti di quest'ultima per le nuove denunce sono:

via FAX al numero 045.8290557

oppure tramite E-MAIL a denunce@arag.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".



21 Posso farmi assistere da un legale di mia fiducia o devo affidarmi ad un legale scelto da ARAG SE?

La scelta del legale è libera e pertanto potrà farsi assistere da un professionista di Sua fiducia oppure, soltanto qualora non ne avesse, da un legale selezionato appartenente al network ARAG.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per le Sezioni TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE)".



Assicurati per fatti illeciti extracontrattuali di questi ultimi. La prestazione opera:

- dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice Civile, su fattispecie coperte dalla Polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver attivato la Polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza di una Polizza di responsabilità civile.

3) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

4) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lett. b) ed f).

5) Rapporti di lavoro

sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

6) Locali dell'impresa edile assicurata

sostenere controversie in materia di locazione, diritto di proprietà ed altri diritti reali relativi agli immobili sede dell'impresa edile assicurata purché indicati in Polizza. Per le vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

7) Inadempienze contrattuali

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni, prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore della lite sia superiore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.

8) Arbitrati

arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

9) Errori nei contratti e/o nelle ordinazioni

sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e/o nelle ordinazioni, con un esborso massimo di € 5.000,00 per vertenza, indipendentemente dal Massimale previsto per le altre garanzie. La prestazione opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lett. t)

10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

in relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie vengono prestate a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri legali rappresentanti, dirigenti, preposti, medico competente, responsabili dei servizi di prevenzione, lavoratori dipendenti. Le garanzie vengono prestate altresì a favore del Contraente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di Responsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia disciplinati dal D. Lgs 81/2008 e successive, modifiche ed integrazioni, per:

- la difesa nei Procedimenti penali per Delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in Procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.

11) Tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo n. 196/2003 come da ultimo modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018 "Codice Privacy")

Le garanzie coprono il Contraente in relazione ai trattamenti di cui sia Titolare.

Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle previste dal D. Lgs. 101/2018.

Le garanzie valgono per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per Delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ovvero se il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; la garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;

- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 300,00;
- resistere a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per Legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice Civile, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato.
- presentare i reclami al Garante.

Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare del Trattamento abbia provveduto, quando previsto, alla tenuta del registro dei trattamenti.

12) Appalto e subappalto

sostenere controversie contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. Per l'individuazione della data di avvenimento, queste vertenze hanno natura esclusivamente contrattuale.

A parziale deroga dell'Art. 9.18 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri si conviene che, ai fini dei punti 10) e 11) del presente Articolo, per insorgenza del Sinistro si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di Legge, nel caso di Procedimento penale per delitto doloso, per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 Anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate in Polizza, o loro dimissioni dall'impresa edile assicurata.

Art. 6.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 6.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività e nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Vengono, inoltre, garantiti i Sinistri di cui all'Art. 6.1 - Garanzia Base, relativi agli immobili ove ha sede il Contraente (uffici e magazzini) presenti nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 6.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale
- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessaria

Il numero è operativo:

lunedì - giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

Cosa NON assicura

Art. 6.4 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di

Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
- k) limitatamente agli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività, per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- l) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua Attività;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per controversie che coinvolgano il Contraente o gli Assicurati in qualità di utenti del web e di social e media network;
- r) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- s) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- t) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- u) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- v) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- w) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- x) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- y) per adesione ad azioni di classe (class action);
- z) per la difesa penale per abuso di minori.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le Garanzie Supplementari di seguito proposte; la garanzia sarà operante solo se indicata in Polizza e ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 6.5.1 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa

La garanzia, in deroga all'Art. 6.2 - Persone assicurate e all'Art. 6.4 - Esclusioni, lettera b), copre le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie **in misura non inferiore a € 300,00;**
- dai soggetti di cui all'Art. 5 del Decreto legislativo n. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per Delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal Decreto legislativo n.231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Per i Delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su

richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione. **Non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Art. 6.5.2 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria

La garanzia vale esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n. 472/97 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia si intende prestata a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di colpa lieve degli Assicurati.**

Tale garanzia opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lettera b).

Art. 6.5.3 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito

La garanzia è prestata per sostenere fino a 4 vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.

Le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi **90 giorni** dalla validità della presente Polizza ed i crediti devono essere rappresentati da prova scritta o equiparata ai sensi degli Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta. **In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale garanzia.**

La prestazione opera in deroga all'Art. 6.4 - Esclusioni lett. n).

Come assicura

Art. 6.6 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9.18 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente **dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.**

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 6.7 - Validità territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei Paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di Risarcimento danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi e per la resistenza a richieste di Risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, per le vertenze contrattuali con i fornitori, per le vertenze contrattuali relative a errori nei contratti e/o nelle ordinazioni nei confronti di agenti e/o rappresentanti, per le vertenze relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali e per le vertenze relative all'appalto/subappalto;
- nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, per le impugnazioni di provvedimenti o sanzioni amministrative, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei Dati personali e per accertamento della

responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 6.8 - Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato - tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6.9 - Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Anno assicurativo.

Art. 6.10 - Risoluzione del contratto a seguito di inabilitazione o interdizione del Contraente

Con riferimento alla sola garanzia Tutela legale, il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del Contraente. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e il suo obbligo al rimborso del Premio pagato e non goduto al netto delle imposte.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000

6. SEZIONE TUTELA LEGALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 6.1 - Garanzia Base	- pretese finalizzate al risarcimento di Danni extracontrattuali a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti di terzi	Massimale indicato in Polizza	
	- pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali e delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto	Massimale indicato in Polizza	
	- difesa in procedimenti penali per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili sede dell'impresa edile assicurata	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a € 300,00	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti per errori nei contratti e nelle ordinazioni	€ 5.000,00 per vertenza	
	- contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro	Massimale indicato in Polizza	
	- Tutela della Privacy	Massimale indicato in Polizza	
	- controversie contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal contraente	Massimale indicato in Polizza	

Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/ Scoperti
Art. 6.5 - Garanzie Supplementari (a pagamento)	Art. 6.5.1 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 6.5.2 - D. Lgs. n. 472/97 relativo alla riforma fiscale e tributaria	Massimale indicato in Polizza	
	Art. 6.5.3 - Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero del credito	Fino a 4 vertenze contrattuali	

7.1 - ASSISTENZA ATTIVITÀ

Cosa assicura**Art. 7.1.1 - Garanzia Base ²²**

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti.

La Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce informazioni su artigiani convenzionati (elettricisti, falegnami, idraulici, fabbri, muratori, vetrai, termoidraulici) relativamente alle attività svolte, indirizzi e recapiti telefonici, nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinari.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

- b) invia presso i Locali personale di vigilanza, qualora sia compromessa l'efficienza e la sicurezza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi fino ad un massimo di 15 ore, anche non consecutive, per evento;

- c) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'Attività, qualora l'evento renda necessaria la sua presenza in loco ed egli si trovi ad oltre 50 km dalla sede dell'attività stessa.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

Le Prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono operanti in conseguenza dei seguenti eventi, verificatisi all'interno dei Locali:

- Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente;
- guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;

22 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante:

chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero)

o al numero +390116523200 (dall'estero)

o via FAX al numero +390116533875

oppure tramite E-MAIL a areaassistenza@unipolassistance.it

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



d) invia presso i Locali uno o più artigiani, tra le professionalità di seguito elencate:²³

- idraulico, in caso di Allagamento o mancanza d'acqua provocato da rottura, otturazione o guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico e di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari causato da guasto alle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico;
- elettricista, in caso di mancanza di corrente elettrica provocata da guasti all'impianto di distribuzione interna, agli interruttori di accensione, alle prese di corrente e di guasto all'impianto di allarme causato da effrazione o tentata effrazione;
- fabbro/serrandista, in caso di impossibilità di accesso ai Locali o di chiusura degli stessi, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici;
- vetraio, in caso di rottura dei vetri dei serramenti e degli infissi esterni, conseguente a Furto, tentato Furto, Rapina, Incendio, Esplosione o Scoppio, atti vandalici.

La Società tiene a proprio carico i costi del diritto d'uscita e della manodopera **fino ad un importo massimo di € 350,00, per professionista intervenuto, per evento.**

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo;

e) invia personale specializzato in tecniche di asciugatura qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento per il salvataggio o il risanamento dei Locali e del relativo contenuto.

La Prestazione è erogata per i seguenti casi:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei Locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei Locali, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento;**

f) trasferisce l'Assicurato, in caso di Infortunio conseguente a Scippo o Rapina avvenuti all'interno dei Locali:

- presso la Struttura Sanitaria più vicina ai Locali o in alternativa,
- presso l'Abitazione, una volta dimesso da un centro di primo soccorso

utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, indicato dall'Équipe medica della Centrale Operativa. La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Art. 7.1.2 - Delimitazioni

La Società non si assume responsabilità per:

- a) danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- b) mancato o limitato funzionamento della rete di telecomunicazione mobile (GSM, GPRS, UMTS, ecc.) o della rete fissa.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

23 Posso chiedere in caso di urgenza l'intervento di un artigiano di mia fiducia e poi farmi rimborsare dalla Società?

No, in quanto è la Società a provvedere - tramite l'impresa UnipolAssistance S.c.r.l. - all'invio immediato di un artigiano convenzionato, tenendo indenne l'Assicurato dai costi di uscita e di manodopera fino all'importo esplicitamente indicato nella Garanzia Base.



Cosa NON assicura

Art. 7.1.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- f) di eventi che hanno colpito parti di uso non esclusivo dei Locali (quali, a puro titolo di esempio: gli impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento; cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui sono situati i Locali);
- g) di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori, in quanto gli interventi necessari possono essere effettuati esclusivamente da soggetti autorizzati da tali enti;
- h) di corrosione, usura, gelo, stillicidio (caduta o sgocciolamento di acqua che si differenzia dalla vera e propria precipitazione, in quanto il volume d'acqua non è intenso e non ha un flusso costante), umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri.

Non sono inoltre erogate le Prestazioni che comportano l'intervento su impianti per i quali l'Assicurato non è in grado di dimostrare l'avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore.

Come assicura

Art. 7.1.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 7.1.5 - Validità territoriale

Le Prestazioni di Assistenza operano per gli eventi occorsi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

7.2 - ASSISTENZA IN VIAGGIO DI LAVORO

Cosa assicura

Art. 7.2.1 - Garanzia Base ²⁴

La Società si impegna ad erogare una o più Prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi nel seguito descritti, con i limiti e secondo le condizioni in essi contenuti.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le Prestazioni sanitarie, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'Équipe Medica, il cui parere è vincolante per la Centrale Operativa e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dalla Struttura Sanitaria presso cui si trova.

Per decidere può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'Équipe Medica potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

In caso di Infortunio o Malattia occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- a) fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe Medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi delle consulenze e degli interventi eventualmente richiesti dall'Assicurato al professionista indicato dalla Centrale Operativa;

- b) trasporta l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

- c) trasferisce l'Assicurato presso la Struttura Sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

24 Cosa devo fare per attivare la garanzia di ASSISTENZA?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale Operativa richiedendo l'aiuto necessario mediante: chiamata al Numero Verde 800331166 (non valido dall'estero) o al numero +390116523200 (dall'estero) o via FAX al numero +390116533875 oppure tramite E-MAIL a unipolassistance@unipolsai.it.

Per i dettagli vedasi più avanti in "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri" - "Norme per la Sezione ASSISTENZA".



Se necessario, a giudizio della Centrale Operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza. L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

- d) organizza il viaggio di un Familiare presso la Struttura Sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

- e) mette a disposizione dell'Assicurato personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con il personale medico in loco.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad un massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 500,00 per evento;

- f) recapita all'Assicurato medicinali previsti e autorizzati dalla farmacopea ufficiale italiana non reperibili sul Luogo dell'Assistenza.

L'Assicurato deve mettere a disposizione dei soggetti incaricati dalla Centrale Operativa la relativa prescrizione medica.

La Società tiene a proprio carico i costi per la ricerca e la consegna dei medicinali e ne anticipa i costi che comunque rimangono a totale carico dell'Assicurato.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste dall'Art. 7.2.2 - Delimitazioni.

In caso di decesso dell'Assicurato, occorso quando si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- g) organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'Assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

In caso di:

- evento occorso all'attività che comporti la relativa interruzione;
- perdita di una o più commesse pari ad almeno il 10% del Fatturato dell'impresa;
- convocazione davanti ad un magistrato in qualità di rappresentante dell'impresa;
- decesso di un dipendente;
- pericolo di vita o decesso di un Familiare

verificatisi quando l'Assicurato si trova in Trasferta, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

- h) organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività o presso l'Abitazione.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi, compresi quelli dell'eventuale viaggio per recuperare il veicolo abbandonato sul Luogo dell'Assistenza per rientrare più rapidamente.

In caso di imputazione per danni involontariamente cagionati a terzi o per violazione non dolosa di norme di Leggi e/o regolamenti occorsi quando l'Assicurato si trova in **Trasferta all'Estero**, la Società per il tramite della Centrale Operativa:

i) mette a disposizione dell'Assicurato un legale.

La Società anticipa le spese del legale fino a un importo massimo di € 3.000,00 per evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato **secondo le modalità previste dall'Art. 7.2.2 - Delimitazioni.**

Art. 7.2.2 - Delimitazioni

Le Prestazioni di Assistenza operano per **non più di 90 giorni consecutivi** per il medesimo viaggio di lavoro, **a partire dalle ore 00.00 del giorno fissato per la partenza e scadono alle ore 24.00 del giorno fissato per il rientro.**

La Società non si assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato. **La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi** relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non riconosce rimborsi, né Indennizzi compensativi, per Prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato devono essere consegnati alla Società.

La Società non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista.

Gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti **entro 30 giorni** dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa.

La Prestazione non è operante se:

- il trasferimento di valuta all'Estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

Cosa NON assicura

Art. 7.2.3 - Esclusioni

La Centrale Operativa non eroga:

- a) le Prestazioni non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- b) alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.

Salvo che non sia diversamente specificato, **le Prestazioni non vengono erogate se la situazione di difficoltà è conseguenza:**

- c) di dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge;
- d) di eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, Inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, Alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
- e) di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, nonché di aggressioni o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;

- f) della pratica di sport aerei, paracadutismo, deltaplano o della partecipazione a corse e gare motoristiche e relative prove ed allenamenti;
- g) di azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
- h) di ricoveri per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio o Malattia (check-up);
- i) di alcoolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o di allucinogeni.

Come assicura

Art. 7.2.4 - Pagamento delle Prestazioni

La Società sostiene i costi delle sole Prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa e comunque **entro i limiti e nel rispetto dei Massimali di spesa stabiliti dal contratto.**

I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la Prestazione o alla Società, nel caso che li abbia per suo conto anticipati.

Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la Società eroga la Prestazione solo nei limiti di quanto reso possibile dal Massimale previsto. In alternativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro i limiti e i Massimali previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l'Assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali a dimostrazione che ha effettivamente sostenuto la spesa.

La Società rimborsa esclusivamente le spese che l'Assicurato abbia sostenuto se:

- a) siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa;
- b) siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- c) lo stesso non abbia potuto richiedere immediatamente la Prestazione per cause di forza maggiore;
- d) le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

A tal fine la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato tutte le indicazioni necessarie per l'istruzione della relativa pratica.

Art. 7.2.5 - Validità territoriale

L'Assistenza opera per eventi occorsi all'Assicurato quando si trova in Trasferta:

- a) in ITALIA, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
- b) all'ESTERO nel Mondo Intero, **esclusi i Paesi ove sussistano situazioni di guerra ancorché non dichiarata.**

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

7. SEZIONE ASSISTENZA			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 7.1 - Assistenza attività	Art. 7.1.1 - Garanzia Base		
	- Invio presso i Locali di personale di vigilanza	Massimo 15 ore per evento	
	- Organizza il viaggio dell'Assicurato per rientrare presso la sede dell'attività	Se l'Assicurato si trova ad oltre 50 km dalla sede	
	- Invio di un idraulico, elettricista, fabbro/serrandista, vetraio	€ 350,00 per evento e per professionista intervenuto	
	- Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura	€ 500,00 per evento	
Art. 7.2 - Assistenza in viaggio di lavoro	Art. 7.2.1 - Garanzia Base		
	- Spese di albergo di un familiare	€ 250,00 per evento	
	- Professionista incaricato	10 ore anche non consecutive massimo € 500,00 per evento	
	- Feretro da utilizzare per il trasporto	€ 1.500,00 per evento	
	- Spese del legale	€ 3.000,00 per evento	

8.1 - PROTEZIONE DANNI

Cosa assicura

Il Contraente può scegliere di acquistare alternativamente una delle seguenti garanzie.

Art. 8.1.1 - Protezione danni – Assistenza

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società si obbliga, alle condizioni che seguono, a mettere a disposizione dell'Assicurato:

- a) una **Prestazione di assistenza** per la risoluzione di **malfunzionamenti software** del Computer Notebook o Desktop o del Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata.

La Prestazione viene erogata a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook, Desktop, o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento o la sottrazione o il danneggiamento di Dati e Dati personali in essi contenuti.

La Struttura organizzativa provvede a mettere in comunicazione telefonica l'Assicurato con un tecnico informatico che:

- 1) risolverà, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da "remoto";
- 2) si recherà presso l'impresa edile assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante Intervento da "remoto" e la Società ritenga necessario l'intervento diretto.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa.

- b) la Prestazione di un **tecnico informatico per la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi** sottratti, distrutti o danneggiati.

La Prestazione opera fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa.

La Società non garantisce la completa e congrua ricostituzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi.

La Società, per l'erogazione delle Prestazioni di assistenza nonché per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente garanzia, si avvale della Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l., come meglio specificato all'Art. 9.1 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri.

Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)

In caso di introduzione di Malware, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato, la Società indennizza le spese sostenute e debitamente documentate dall'Assicurato per:

- a) la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook, Desktop o del Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata;
- b) la ricostituzione o il ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi sottratti, distrutti o danneggiati.

Relativamente a quanto previsto alla lettera a) del presente articolo, l'Indennizzo verrà corrisposto a condizione che il Malware abbia causato la distruzione o il danneggiamento del Computer Notebook,

25 Posso assicurare esclusivamente le garanzie previste nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE?

No, per godere delle coperture previste dalle garanzie Protezione Danni e Tutela Legale presenti nella Sezione PROTEZIONE DIGITALE è indispensabile l'acquisto contestuale delle Sezioni DANNI AI BENI e/o RESPONSABILITA' CIVILE.



Desktop, del Sistema informatico o l'interruzione totale o parziale del loro funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo e con applicazione di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

Art. 8.1.3 – Garanzie accessorie

Le seguenti garanzie si intendono sempre operanti

Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione

La Società indennizza le spese necessarie e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato per la cancellazione o la deindicizzazione da internet delle informazioni che abbiano compromesso la sua immagine pubblica.

La presente garanzia opera a condizione che la divulgazione di tali informazioni sia stata posta in essere da terzi che le abbiano sottratte introducendosi od operando abusivamente nel Computer Notebook, Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nel sito web dell'Assicurato.²⁶

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

Art. 8.1.3.2- Violazione riservatezza

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Perdite patrimoniali conseguenti a violazione e divulgazione di Dati, Dati personali, raccolti e detenuti legittimamente dall'Assicurato o da persone della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell'Attività esercitata ai sensi della vigente Normativa per la protezione dei Dati personali.

La presente garanzia opera a condizione che la violazione e la divulgazione di tali Dati si sia verificata a causa della condotta di soggetti che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata e/o nella pagina web dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di Assicurazione e comunicate per iscritto alla Società nello stesso periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti e comportamenti posti in essere e manifestati nello stesso periodo.

In caso di Sinistro in serie, la data della prima richiesta di Risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione della stessa.

Si intendono esclusi tutti i danni risarciti o risarcibili a termini della Sezione Responsabilità civile.

Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio

La Società, nell'ambito di un Sinistro indennizzabile a termini dell'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza, rimborsa i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per:

- a) informare persone fisiche o giuridiche, ivi incluse le Autorità di settore, della violazione o perdita di Dati e di Dati personali;
- b) servizi di monitoraggio delle posizioni di credito dei propri clienti, volti a rilevare possibili usi impropri di Dati e di Dati personali, per un periodo massimo di 180 giorni dalla scoperta di tali eventi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo.

26 La garanzia mi copre anche per recensioni negative su portali web?

No, la garanzia non opera per recensioni personali con contenuti lesivi della reputazione. Affinché la garanzia PROTEZIONE DIGITALE intervenga il presupposto necessario è che vi sia una sottrazione non autorizzata di informazioni da parte di terzi che si siano introdotti o abbiano operato abusivamente nel Sistema Informatico o nella pagina web dell'Assicurato.



Art. 8.1.4 - Delimitazioni

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 – Protezione danni - Assistenza e 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), la Società:

- non si assume responsabilità per i danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
- non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da queste organizzate.

Cosa NON assicura

Art. 8.1.5 – Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni connessi, ovvero, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) circostanze note all'Assicurato al momento della stipula della presente Polizza che potrebbero determinare l'insorgenza di un Sinistro;
- b) condotte dolose di Prestatori di lavoro dell'Assicurato del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 30 giorni, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato;
- c) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o core internet infrastructure server; interruzione o anomalie nel funzionamento di internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito web dell'Assicurato;
- d) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore od omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
- e) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, saccheggio, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, sabotaggio, Atti di Terrorismo;
- f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- g) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni sanzionatori di ogni genere e specie;
- h) diffusione da parte dell'Assicurato di comunicazioni o corrispondenza indesiderate, sia in formato cartaceo che elettronico, telemarketing;
- i) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti;
- j) raccolta o acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di Dati personali;
- k) ogni tipo di operazione avente ad oggetto denaro (sia per valute aventi corso legale sia per quelle non regolamentate quali ad esempio Bit-coin), titoli, commodity, beni e strumenti finanziari di ogni genere e specie, anche derivati aventi qualsiasi sottostante (c.d. underlying);
- l) impossibilità di sostituire in tutto o in parte il Sistema informatico o l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività e altri eventi di forza maggiore;
- m) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire le Cose danneggiate o distrutte;
- n) concorrenza sleale, pratica commerciale scorretta, pubblicità ingannevole o falsa, spionaggio industriale, falsa descrizione, fissazione indebita dei prezzi, divieti di concorrenza, pratiche di monopolizzazione, truffe a danno dei consumatori o altre violazioni di norme di Legge o di regolamento concernente il diritto della concorrenza, i monopoli, la fissazione di prezzi, la discriminazione nei prezzi praticati, prezzi predatori, divieti di concorrenza o comunque a protezione della concorrenza;

- o) qualunque atto o operazione che determini sconti sui prezzi, omaggi, premi o altri corrispettivi a favore di terzi;
- p) perdite da interruzione di esercizio causata dall'inadeguatezza dei server dell'Assicurato nel processare le richieste ricevute dai suoi siti web perché queste superano quelle per le quali i server sono progettati, a meno che così alti livelli di richieste non siano dovuti a attacchi DOS;
- q) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori esecutivi, dei soci a responsabilità illimitata.

Si intendono inoltre esclusi dall'Indennizzo:

- r) i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer Notebook, Desktop o il Sistema informatico utilizzati nello svolgimento dell'Attività esercitata rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un Sinistro coperto dalla presente Polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare ad errori, vizi o carenze dei Programmi;
- s) i costi sostenuti per sostituire i Supporti informatici contenenti i Dati, i Dati personali, gli Archivi e i Programmi andati distrutti o danneggiati;
- t) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;
- u) il Furto e la Rapina di Apparecchiature elettroniche;
- v) i danni derivanti dallo svolgimento di attività informatiche svolte al servizio di istituzioni bancarie e finanziarie (e di ogni altro operatore attivo ai sensi del TUF e del TUB);
- w) ogni altra violazione di obbligazioni derivanti da contratto.

Art. 8.1.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati "terzi" ai fini della garanzia di cui all'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) gli Addetti all'Attività esercitata che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- e) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Come assicura

Art. 8.1.7 - Condizioni di operatività delle garanzie

Limitatamente alle garanzie di cui agli Artt. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza e 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici), l'operatività dell'Assicurazione è condizionata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) il Computer Notebook o Desktop operi in ambiente Windows, OSX o Linux;
- b) l'Assicurato possieda la licenza dei software utilizzati;
- c) che vengano effettuati controlli periodici per verificare l'eventuale presenza di Programmi non autorizzati, che siano adottati Programmi antimalware in grado di rilevare la presenza di Malware, e antivirus, che sia operante un Firewall a protezione dei Sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne.²⁷

27 La copertura assicurativa opera anche se sul mio computer non ho installato protezioni antimalware e antivirus ed il Firewall?

Tra le varie finalità che le sono proprie, la copertura offerta dalla Sezione PROTEZIONE DIGITALE vuole essere un aiuto per ovviare ai danni che si verifichino in caso di inefficacia delle protezioni antimalware e antivirus e del Firewall che, per evidenti ragioni di sicurezza, devono sempre essere installate sul computer nonché aggiornate costantemente; la copertura assicurativa, pertanto, interverrà qualora la presenza di detti sistemi non sia stata sufficiente ad evitare il danno.



Art. 8.1.8 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia di cui all'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza venga prestata per una pluralità di Assicurati, il relativo Massimale per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente abbiano sottoscritto Polizze di assicurazione della responsabilità civile che comprendano il Rischio oggetto della presente Polizza, quest'ultimo - fermi restando i limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette Polizze.

Art. 8.1.9 - Validità territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

8.2 - TUTELA LEGALE

Cosa assicura

Art. 8.2.1 - Garanzia Base

La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le Spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente Polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per Sinistro.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato.

Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, relativi al Sinistro, al Premio e/o alla Polizza.

La Società e/o ARAG non si assume il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

La garanzia è operante per i seguenti casi:

1) Danni subiti

sostenere l'esercizio di pretese finalizzate al risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un Procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

2) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di Oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto, commessi tramite l'utilizzo del web. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

3) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in Procedimenti penali per Delitti dolosi commessi dagli Assicurati, tramite l'utilizzo del web, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del

reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato o il procedimento si concluda con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingua per prescrizione. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale, ARAG anticiperà all'Assicurato le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l'esito del Procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all' Art. 8.2.4 - Esclusioni lettera b) ed f)

4) Inadempienze contrattuali per acquisto via web

sostenere le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, per acquisto via web di beni o prestazioni di servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Polizza, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

5) Controversie contrattuali

sostenere controversie contrattuali:

- con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web e purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con il fornitore del servizio gestione del sito web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00;
- con chi ha registrato il dominio web del Contraente, purché il valore della lite sia superiore a € 200,00.

Art. 8.2.2 - Persone assicurate

Le garanzie previste all'Art. 8.2.1 - Garanzia Base, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente per fatti che coinvolgano gli Assicurati in qualità di utenti di web e social e media network nell'esercizio dell'Attività indicata in Polizza, ed in particolare:

- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, dei familiari del titolare dell'impresa che collaborano nell'attività e dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro che prestando la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi, ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività dei soggetti non iscritti nel Libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla Legge, compresi i tirocini formativi.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 8.2.3 - Consulenza telefonica

Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla Polizza, ARAG fornisce un servizio di consulenza telefonica al quale l'Assicurato può rivolgersi chiamando il seguente numero

800.508.008

per ricevere informazioni di carattere generale su:

- contratti e responsabilità extra contrattuale

- leggi, regolamenti e normativa vigente
- adempimenti previsti in caso di procedimenti civili, penali ed amministrativi
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie di Polizza
- modalità di denuncia di Sinistro e documentazione necessari

Il numero è operativo:

lunedì – giovedì: 09:00-13:00; 14:00 - 17:00

venerdì: 09:00 - 13:00

Cosa NON assicura

Art. Art. 8.2.4 - Esclusioni

La garanzia non opera:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia amministrativa, tributaria e fiscale, salvo laddove espressamente previsto;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società, compravendita di quote societarie;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- k) per contratti di compravendita di immobili o permuta di immobili;
- l) per controversie relative ad affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per le controversie con la Società;
- q) per danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di Sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- s) per le controversie relative a fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- t) per attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- u) per attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- v) per vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- w) per adesione ad azioni di classe (class action);
- x) per la difesa penale per abuso di minori.

Come assicura

Art. 8.2.5 - Decorrenza della garanzia

Salvo la limitazione prevista dall'Art. 9.18 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione e precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione

della norma o dell'inadempimento.

Qualora il fatto che origina il Sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.2.6 - Validità territoriale

Le garanzie del web operano per i Sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 8.2.7- Massimale

L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del Massimale previsto per il Caso assicurativo ed indicato in Polizza, senza limite di denunce per Annualità assicurativa.

Art. 8.2.8 – Determinazione del Premio

Premesso che il Premio di Polizza è determinato in base all'importo del Fatturato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza, distribuito per fasce come determinate nella tabella che segue:

- a) entro 15 giorni antecedenti alla scadenza di ciascuna Annualità assicurativa, si fa obbligo al Contraente di comunicare alla Società le variazioni in aumento o in diminuzione che si sono verificate nel corso dell'Anno relativamente all'importo del Fatturato; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di Fatturato" diversa da quella dichiarata in Polizza (vedere tabella che segue);
- b) se alla singola scadenza annuale risulterà un importo di Fatturato appartenente ad una fascia diversa da quella dichiarata in Polizza, la Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data;
- c) in caso di Sinistro e di omessa comunicazione di quanto previsto al punto a), se l'importo del Fatturato dichiarato – tenendo conto della tolleranza del 10% - risulta inferiore rispetto a quello effettivo e ciò comporta una diversa attribuzione di fascia, l'Indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all'Articolo 1893, comma 2, del Codice Civile;
- d) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Tabella fasce di Fatturato

fino a € 250.000
oltre € 250.000 fino a € 500.000
oltre € 500.000 fino a € 1.000.000
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000
oltre € 5.000.000 fino a € 10.000.000

SINTESI LIMITI/SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE/SCOPERTI

8. SEZIONE PROTEZIONE DIGITALE			
Garanzie	Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Franchigie/Scoperti
Art. 8.1 – Protezione danni	Art. 8.1.1 - Protezione danni – Assistenza:		
	a) prestazioni di assistenza per risoluzione malfunzionamenti software	Fino ad un massimo di 3 interventi per Annualità assicurativa	
	b) ricostruzione o ripristino di Archivi, Dati, Dati personali e Programmi	Fino ad un massimo di 1 intervento per Annualità assicurativa	
	Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso danni derivanti da Malware (virus informatici)	Somma assicurata indicata in Polizza per Sinistro e Periodo assicurativo	€ 100,00 per Sinistro
Art. 8.1.3 – Garanzie accessorie (sempre operanti)	Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza	€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
	Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio	€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo assicurativo	
Art. 8.2 - Tutela legale	Art. 8.2.1 - Garanzia Base	Massimale indicato in Polizza	

Art. 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata l'Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell'avvenimento del Sinistro o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:²⁸

- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle Cose danneggiate, distrutte o sottratte, della loro qualità e quantità;
- inoltrare denuncia del Sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'Agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle Cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la Legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Responsabilità civile e Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza)**, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato nella fase dell'istruzione del Sinistro deve astenersi da qualunque transazione; deve altresì astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Agli effetti dell'Assicurazione di **Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro**, l'Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta ai sensi della normativa a tutela degli infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di Risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.

In caso di Sinistro relativo alle **Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - Tutela legale**, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato,

28 In caso di Sinistro Furto è sufficiente avvisare la mia Agenzia di riferimento?

Nel caso avvenga un Sinistro Furto avvisare l'Agenzia è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché si possa procedere con le pratiche di liquidazione. È obbligatorio denunciare il Sinistro anche alle Autorità competenti e inviare la relativa denuncia in Agenzia o direttamente alla Direzione della Società.



entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di Sinistro relativo alla **Sezione Assistenza e alla Sezione Protezione digitale (limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza)** il Contraente o l'Assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale Operativa:

- a) gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla Prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto);
- b) tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e a individuare le Prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti, numero persone presenti sul luogo dell'assistenza, presenza di eventuali animali).

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 9.2 - Riduzione o eliminazione Franchigia su cliente virtuoso

La Società, in occasione della liquidazione del primo eventuale Sinistro denunciato nel corso dell'Annualità assicurativa provvede:

- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 2 Anni assicurativi** ad applicare la metà dell'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari alla metà del minimo non indennizzabile;
- per i contratti indenni da Sinistro **da almeno 4 Anni assicurativi** a non applicare l'importo della Franchigia, se prevista.
Nel caso in cui sia previsto uno Scoperto con minimo non indennizzabile sarà applicato lo Scoperto, ma il danno liquidabile sarà integrato di un importo pari al minimo non indennizzabile.

Qualora il contratto in vigore al momento del Sinistro abbia sostituito un altro contratto "UnipolSai Focus Impresa", nel conteggio degli Anni si terrà conto anche del periodo di validità della Polizza sostituita.

La presente clausola non trova applicazione in caso di Sinistro che interessi le garanzie di cui agli Artt. 2.6.6 - Eventi atmosferici estesi e 2.6.7 - Eventi atmosferici su Impianti fotovoltaici della Sezione Danni ai beni, 3.6.1 - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I., 5.1 - Terremoto e 5.2 - Alluvione-Inondazione-Allagamento se prestate.

Art. 9.3 - Criterio di valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri, distinti per Sezione.

Sezione Danni ai beni - Sezione Eventi catastrofali

Premesso che, salvo ove diversamente precisato, l'Assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere prestata in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d'uso.

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore a nuovo** per:

- Lastre
- Cose particolari
- Modelli e stampi
- Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato

Si applica sempre il criterio di valutazione **Valore allo stato d'uso** per:

- Materiali
- Autoveicoli dell'Assicurato

Per Fabbricato, Rischio locativo, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Attrezzature e Arredamento e Impianti fotovoltaici si applica il valore indicato in Polizza.

Se prestato il **Valore a nuovo**, l'ammontare del danno viene determinato come segue:

- a) per il **Fabbricato/Rischio locativo** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi; limitatamente agli Impianti solari termici è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Attrezzature e Arredamento, Impianti fotovoltaici, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con Cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.
Per il **Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da **oltre 24 mesi**, per gli Oggetti d'arte, Preziosi e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili; per quest'ultime la garanzia è prestata in base all'effettivo Valore allo stato d'uso al momento del Sinistro;
- c) per le **Lastre** si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle Lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della Regola proporzionale.

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati pari alla differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le Cose colpite o su altra area del territorio nazionale, sempreché da ciò non ne derivi aggravio per la Società, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso.

Per le **Cose particolari** e i **Modelli e stampi** il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di **1 Anno** dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d'uso:

- per i **Materiali** si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo e dei Materiali illesi. **Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.**

Per le componenti elettriche ed elettroniche delle **Apparecchiature e dell'Impianto elettrico** (ai fini delle garanzie Fenomeno elettrico e Guasti della Sezione Danni ai beni):

- se la vetustà dei beni assicurati è inferiore a 5 anni: è pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle Cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile per ciascuna cosa eccedeva al momento del Sinistro la Somma rispettivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la Somma assicurata ed il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro;

- se la vetustà è superiore a 5 anni e fino a 10 anni: si applica un degrado d'uso al momento del Sinistro, convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno oltre il quinto;
- se la vetustà è superiore a 10 anni si applica il criterio del Valore allo stato d'uso. Il degrado non potrà essere inferiore al 50% del costo di rimpiazzo a nuovo.

Si precisa che la vetustà deve essere calcolata a partire dalla data di installazione del bene (se acquistato nuovo) o di produzione del bene (se acquistato usato).

La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del bene distrutto o danneggiato.

Deroga alla proporzionale

Considerato che, salvo per le garanzie ove diversamente previsto, l'Assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale, di cui all'Art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), è applicabile soltanto quando il valore stimato delle Cose assicurate al momento del Sinistro supera le Somme assicurate di oltre il 5%.

La percentuale sopra indicata non sarà applicata nel caso in cui sia stata richiamata la Condizione Specifica Protezione Somme assicurate di cui all'Art. 2.7.4 della Sezione Danni ai beni.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la Somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra Somme assicurate con le diverse partite.

Sezione Furto

Premesso che l'Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto, l'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per i **Materiali**, si stima il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle Cose illese. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- per **Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Attrezzature e Arredamento, Impianti solari termici e Impianti fotovoltaici, Contenuto dell'abitazione dell'Assicurato** viene applicato il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le **Cose particolari** e i Modelli e stampi, il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazione sostenute entro il termine di 1 Anno dal Sinistro.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari al deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati e costituente la differenza tra la stima dell'Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d'uso) verrà corrisposto allorché l'Assicurato, salvo ritardi per legittimi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo/riparazione delle Cose rubate/danneggiate.

In caso contrario non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno sarà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d'uso. La Società non corrisponderà somma superiore al doppio del Valore allo stato d'uso del singolo bene distrutto o danneggiato.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI (Limitatamente alla Garanzia Supplementare "Ricorso terzi" Art. 2.6.10) - RESPONSABILITA' CIVILE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia prevista dall'Art. 8.1.3.2 - Violazione riservatezza)

Art. 9.4 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per le Sezioni

DANNI AI BENI - FURTO - EVENTI CATASTROFALI - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia PROTEZIONE DANNI - Art. 8.1)

Art. 9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie

La quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo deve essere effettuata:

- a) direttamente dalle Parti, previo accordo;
- oppure, in difetto di accordo:
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio, con lettera raccomandata o mediante fax oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente o l'Assicurato ne è in possesso, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulla quantificazione del danno e dell'eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.

Ciascuna delle Parti sosterrà la spesa del proprio perito; quelle del terzo faranno carico alla parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa e resta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 9.6 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il Rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 9.3 - Criterio di valutazione del danno;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui al sopra citato Art.9.3 - Criterio di valutazione del danno.

Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi del punto b) dell'Art. 9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9.7 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Articolo 9.5 - Procedura per l'accertamento del danno e controversie, è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo

- previo accordo tra la Società e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale,

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;
- d) in caso di Furto si evidenzino, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella Sezione di garanzia.

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti agli Articoli 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e ai seguenti articoli:

- Art. 2.6.12 - Maggiori costi;
- Art. 4.4.5 punto 4) Spese a seguito di forzata inattività;
- Art. 8.1.2 - Protezione danni - Rimborso Danni derivanti da Malware (virus informatici);
- Art. 8.1.3.3 - Costi di notifica e monitoraggio.

Art. 9.8 - Anticipo sull'Indennizzo

Limitatamente alle Sezioni Danni ai beni, Eventi catastrofali e Furto, fermo il disposto dell'Art. 9.7 - Pagamento dell'Indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e che ne faccia esplicita richiesta;
- b) non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- c) l'Indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- d) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
- € 500.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Danni ai beni ed Eventi catastrofici qualunque sia l'entità del danno stimato.

Art. 9.9 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dall'importo nominale in essi riportato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 9.10 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non danneggiate o non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 9.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

La Polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'Indennizzo sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9.12 - Limite massimo dell'Indennizzo

Per ciascun Sinistro, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 9.13 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all'eventuale maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Norme per le Sezioni DANNI AI BENI - FURTO

Art. 9.14 - Modalità di riparazione del danno²⁹⁻³⁰

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

- **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.13 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato con esclusione degli Impianti solari termici;
- **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - Garanzia base lettera f) **Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2,

l'Assicurato all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro potrà scegliere una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o la riparazione del danno:

- a) **Riparazione diretta:** l'Assicurato ha la possibilità, al momento del Sinistro, di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Società per il tramite di UnipolAssistance S.c.r.l., che procederanno direttamente alla riparazione del danno.
- b) **Indennizzo ordinario:** in alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato dopo aver contattato l'Agenzia o la Direzione della Società, dovrà attivare la procedura di denuncia del Sinistro così come previsto dall'Art. 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro e successivamente la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, pagherà quanto dovuto con l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti.

Art. 9.15 - Riparazione diretta³¹

Limitatamente alle garanzie prestate alla:

- **Sezione Danni ai Beni** agli Artt. 2.6.3 - **Fuoriuscita di liquidi** lettera a) e 2.6.4 - **Spese di ricerca e riparazione della rottura di condutture** lettera a), nonché all'Art. 2.6.13 - **Lastre**, per i danni al Fabbricato, con esclusione degli Impianti solari termici;
 - **Sezione Furto** agli Artt. 4.1 - Garanzia base lettera f) **Fissi ed infissi** e lettera g) **Guasti cagionati dai ladri** nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli punto 2,
- per i Sinistri in cui l'importo presumibile del danno risulti non superiore a € 5.000,00 nel caso in cui non siano

29 Che vantaggio ho se scelgo la Riparazione diretta del danno al posto dell'Indennizzo ordinario?



Se il Cliente sceglie di avvalersi della modalità di Riparazione diretta del danno (attivabile solo relativamente alle Sezioni DANNI AI BENI E FURTO in assenza della Condizione specifica Minimo di Scoperto/Franchigia Economy) - qualora l'importo del danno indennizzabile sia contenuto nei 5.000,00 € - ottiene un triplice vantaggio:

- non deve preoccuparsi di reperire un artigiano qualificato per riparare il danno, dato che viene inviato un artigiano appartenente alla rete convenzionata;
- non deve anticipare alcun compenso all'artigiano (né per chiamata e mano d'opera, né per il materiale utilizzato) essendo previsto il pagamento diretto in favore di quest'ultimo da parte della Società;
- al Sinistro non vengono applicati Scoperti o Franchigie eventualmente previsti per la tipologia di danno che ha subito.

30 Se un Incendio danneggia i miei Macchinari, interviene la Riparazione diretta?



No, la Riparazione diretta copre i danni al Fabbricato in caso di fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura di impianti e danni a Lastre/cristalli. Per i Macchinari invece la garanzia Danni ai beni interviene secondo la modalità di Indennizzo ordinario.

31 Quando posso scegliere di avvalermi della Riparazione diretta?



La scelta è possibile sia al momento della conclusione del contratto che al momento della denuncia del Sinistro.

state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.6.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto, potrà liberamente scegliere all'atto della stipula dell'Assicurazione o al momento della denuncia del Sinistro, di usufruire del servizio di "Riparazione diretta".

La scelta della procedura di Riparazione diretta consente all'Assicurato, per danni fino a € 5.000,00, di non vedersi applicare Franchigie e/o Scoperti e di non dover anticipare il costo della riparazione.

Per quanto riguarda i danni da FURTO, inerenti alla Sezione Furto, la riparazione del guasto verrà indennizzata dalla Società all'artigiano che ha eseguito i lavori senza l'applicazione della Franchigia, mentre la parte di danno riguardante la sottrazione del Contenuto verrà liquidato dalla Società all'Assicurato con l'applicazione dello Scoperto previsto in Polizza.

In particolare:

- a) al momento del Sinistro l'Assicurato, tramite l'Agenzia presso cui è incorso il contratto o ovvero telefonando al numero verde 800 331166 (dall'estero +39 011 6523200), o via fax al numero +39 011 6533875 o via e-mail all'indirizzo areaassistenza@unipolassistance.it, dovrà contattare UnipolAssistance S.c.r.l. per richiedere la Riparazione diretta;
- b) UnipolAssistance S.c.r.l. invierà un perito per verificare il danno e fornire un preventivo che descriva e quantifichi gli interventi di riparazione necessari;
- c) se il danno preventivato non supera l'importo di € 5.000,00, semprechè non siano state richiamate le Condizioni Specifiche previste dall'Art. 2.8.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Danni ai beni e dall'Art. 4.6.1 - Minimo di Scoperto/Franchigia Economy della Sezione Furto:
 - l'Assicurato potrà incaricare il riparatore scelto tra quelli suggeriti dal perito al fine di effettuare gli interventi di ripristino indicati nel preventivo, conferendo all'artigiano riparatore mandato di incassare l'Indennizzo dovuto dalla Società e autorizzando la stessa a pagare tale Indennizzo direttamente al riparatore;
 - al termine dei lavori di ripristino, il riparatore emetterà la relativa fattura nei confronti dell'Assicurato; la Società, valutata l'indennizzabilità del danno, pagherà l'Indennizzo dovuto al riparatore, fino all'importo massimo di € 5.000,00, senza alcun esborso a carico dell'Assicurato, neanche a titolo di Franchigia e/o Scoperto;
 - tale pagamento estinguerà il debito dell'Assicurato verso il riparatore per le riparazioni effettuate, nonché quello della Società verso l'Assicurato per l'Indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell'Assicurato;
- d) se l'importo preventivato supera il limite di € 5.000,00, non potrà essere utilizzata la Riparazione diretta, per cui il Sinistro verrà gestito dalla Società secondo i criteri dell'Indennizzo ordinario, con applicazione al Danno accertato delle Franchigie e/o Scoperti previsti;
- e) qualora non possa essere garantita la fattibilità degli interventi in Riparazione diretta (ad esempio in caso di indisponibilità della rete di artigiani riparatori) la Società si riserva il diritto di procedere alla liquidazione con la modalità dell'Indennizzo ordinario: in questi casi resta comunque confermata l'eliminazione di Franchigie e/o Scoperti (pertanto senza loro applicazione al Danno accertato).

Per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme della presente sezione "Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri".

In alternativa a quanto sopra descritto, l'Assicurato potrà liberamente optare per la modalità di Indennizzo ordinario senza avvalersi del servizio di Riparazione diretta. In questo caso la Società pagherà quanto eventualmente dovuto direttamente all'Assicurato, con l'applicazione di eventuali Franchigie e/o Scoperti al Danno accertato.

La Riparazione diretta opera in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione DANNI AI BENI - EVENTI CATASTROFALI

Art. 9.16 - Pronta ripresa

Fermo quanto disposto dall'Art. 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali per il quale l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra la Società e la società incaricata, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di Sinistro.

L'attività della società incaricata si articola in:

- a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
- b) bonifica e risanamento di beni danneggiati;

per un valore compreso tra € 5.000,00 e € 50.000,00, iva esclusa.

Nel corso dell'intervento, la società incaricata identificherà e coordinerà, con la collaborazione del Contraente e/o Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno.

A conclusione dell'intervento della società, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento della società (se coperte da Polizza) vengano liquidate direttamente dalla Società, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

Nel caso in cui, dopo l'intervento della società incaricata e fatta salva la buona fede di entrambe le parti, il Sinistro risulti non indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborserà tale intervento alla società incaricata fino ad un massimo di spesa di € 1.000,00 (IVA esclusa) a titolo di spese di perizia.

Nel caso in cui i costi complessivi di tali interventi su Sinistri non indennizzabili superino nell'arco dell'Anno solare la cifra di € 3.000,00 (IVA esclusa) resta inteso che la società incaricata non avrà titolo per recuperare dalla Società altro importo in eccedenza a tale somma.

I servizi di Pronta ripresa possono essere attivati tramite UnipolAssistance S.c.r.l., utilizzando:
il numero verde 800 331166
numero per l'estero +39 0116523200,
oppure rivolgendosi all'Agenzia presso la quale il contratto è stato stipulato.

I servizi di Pronta ripresa operano in Italia e nello Stato della Città del Vaticano.

Norme per la Sezione FURTO

Art. 9.17 - Recupero delle Cose rubate ³²

Se le Cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle Cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società. È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi.

32 Se dopo aver denunciato un Sinistro Furto il bene che mi è stato rubato viene ritrovato, posso riprendermelo?

Sì e senza alcun onere se il Sinistro non è ancora stato liquidato. Se invece la Società ha già pagato il Sinistro è possibile trattenere il bene ritrovato rimborsando alla Società l'Indennizzo liquidato.

?

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le Cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del Sinistro; relativamente ai veicoli a motore questo diritto decorre dopo 90 giorni dalla data di avviso del Sinistro.

Norme per le Sezioni

TUTELA LEGALE - PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia TUTELA LEGALE - Art. 8.2)

Relativamente alle Sezioni Tutela legale e Protezione digitale - garanzia Tutela legale, la gestione dei Sinistri è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela legale e Protezione digitale-garanzia Tutela legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 9.18 - Insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo

Ai fini della presente garanzia, per "Insorgenza del Sinistro" si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto Danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di Legge;
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine che possa comportare l'attivazione delle garanzie di cui agli Artt. 6.1 - Garanzia Base n. 10) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), n. 11) Tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e D. Lgs. n. 196/2003 come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 "Codice Privacy"), 6.5.1 - D. Lgs. n. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa; ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di Legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del Sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta nel periodo di efficacia della copertura assicurativa.

La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di Procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di tutela legale, la Carenza di 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni previste dal presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 9.1 - Obblighi del Contraente e dell'Assicurato in caso di Sinistro e dell'Art. 9.21 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico Sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 9.19 - Libera scelta del legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi tra gli iscritti all'Albo, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Sinistro; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 9.20 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa e obblighi di comunicazione

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato, dopo la denuncia del Sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:

- per consentire la gestione del Sinistro;
- per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione alla Società e/o ad ARAG, la prescrizione prevista dalla Legge.

Art. 9.21 - Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 9.19 - Libera scelta del legale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di Procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarla che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dall'ottenimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria da parte di ARAG, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

La Società e ARAG non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che

decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.

In caso di esito negativo dell'arbitrato, l'Assicurato potrà egualmente procedere autonomamente e da proprio rischio nella trattazione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

Art. 9.22 - Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella Polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in Polizza, la garanzia prevista dalla presente Polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di responsabilità civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 9.23 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 9.24 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e Centrale Operativa con sede in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno, per tutte le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**;
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**.

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 9.25 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a erogare una o più delle Prestazioni previste dall'Art. 7.1.1 - Garanzia Base e dall'Art. 7.2.1 - Garanzia Base (Assistenza in viaggio di lavoro) nel caso in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le Prestazioni sono erogate attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
 - b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa.
- Qualora l'Assicurato si procuri autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, la Società rimborsa le spese da lui sostenute entro 60 giorni dal ricevimento degli originali dei documenti fiscali atti a dimostrare che ha effettivamente sostenuto la spesa.

Limitatamente alle prestazioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'Articolo 7.2.1 - Garanzia Base, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio senza previo accordo con la Struttura organizzativa, sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso delle suddette spese entro 60 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Art. 9.26 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento, denuncia presso le Autorità competenti), ad identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;
- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali, sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato, sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto;
- l'attestazione di agibilità dei Locali, sono erogate solo in presenza di idonea documentazione rilasciata dalle Autorità preposte.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza)

Art. 9.27 - Modalità per richiedere le Prestazioni di assistenza

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la Centrale Operativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Via Carlo Marengo 25, 10126, Torino e sede operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125, Torino.

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'Anno e garantirà l'intervento di assistenza tutti i giorni dell'Anno dalle ore 8.00 alle ore 19.30.

La Società ha la facoltà di cambiare la Struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni garantite.

Per ottenere l'assistenza, l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Centrale Operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** (con costo della telefonata a carico del destinatario - non valido per chiamate dall'estero) **800 331166**
- **NUMERO PER L'ESTERO** (con costo della telefonata a carico del chiamante) **+39 011 6523200;**
- **FAX +39 011 6533875;**
- **E-MAIL areaassistenza@unipolassistance.it**

La Società non riconosce Indennizzi in caso d'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la Centrale Operativa, fatto salvo il caso dell'oggettiva impossibilità.

In tal caso la Società rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute, entro 60 giorni previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti all'Articolo 9.1 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Per ogni tipologia di richiesta è necessario contattare la Centrale Operativa ai numeri sopra indicati.

Art. 9.28 - Modalità di erogazione delle Prestazioni

La Società eroga le Prestazioni previste dall'Art. 8.1.1 - Protezione danni - Assistenza attraverso la Centrale Operativa, la quale provvede:

- a) ad individuare quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce;
- b) ad erogare direttamente oppure ad incaricare soggetti convenzionati con la Struttura organizzativa. Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.1 lett. b) Ricostruzione Archivi, Dati, Dati personali e Programmi, il tecnico incaricato dalla Centrale Operativa provvederà al ritiro dell'apparecchiatura ed alla spedizione presso un laboratorio di assistenza per le attività di ricostruzione e ripristino. Successivamente, l'Assicurato verrà informato circa l'esito dell'attività e nello specifico se è stato o meno possibile ricostruire gli Archivi i Dati, i Dati personali e i Programmi e circa le modalità di restituzione dell'apparecchiatura.

Art. 9.29 - Presupposti per l'erogazione delle Prestazioni

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni e la documentazione atte ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento (tipologia dell'evento stesso, ora e luogo dell'accadimento), a identificare con precisione le sue conseguenze ed a fornire alla Centrale Operativa un quadro preciso delle condizioni in cui la Prestazione deve essere erogata.

In qualunque caso, l'esecuzione delle Prestazioni:

- a) non deve pregiudicare la sicurezza di persone e di beni;
- b) deve implicare l'utilizzo delle risorse (conoscenza, strumenti e attrezzature) che fanno parte della normale dotazione in uso alle categorie professionali a cui appartengono i professionisti incaricati dalla Centrale Operativa;
- c) deve rispettare le procedure applicate abitualmente dai soggetti incaricati dalla Centrale Operativa, in presenza di situazioni analoghe a quella conseguente all'evento da cui è scaturita la necessità di aiuto;

- d) deve rispettare i limiti conseguenti a provvedimenti assunti dalle pubbliche Autorità;
- e) deve rispettare le norme di qualunque rango, gli usi e le consuetudini in vigore al momento della richiesta di assistenza.

Inoltre, le Prestazioni che richiedono:

- l'accesso ai Locali, sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto;
- l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato, sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla Centrale Operativa preventivo consenso scritto.

La mancanza di uno dei presupposti sopra citati può rendere impossibile l'erogazione della Prestazione. In tal caso, resta comunque fermo il diritto dell'Assicurato a ottenere l'erogazione delle altre Prestazioni che la Centrale Operativa ritiene necessarie per affrontare la situazione di difficoltà.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 9.30 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

Verificata l'operatività della garanzia assicurativa e accertato e quantificato il danno risarcibile, la Società si impegna a pagare l'importo dovuto nei 30 giorni successivi a quello in cui è conclusa l'istruttoria del Sinistro.

Norme per la Sezione

PROTEZIONE DIGITALE (Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione)

Art. 9.31 - Termine per la liquidazione dei Sinistri

La Società rimborsa le spese sostenute e debitamente documentate, ai sensi di quanto previsto all'Art. 8.1.3.1 - Lesione della reputazione entro 30 giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

Testo degli Articoli del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Procedura civile e del Codice di Procedura Penale richiamati nel contratto

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.

Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita **umana**.

Art. 1888 Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle **cose** alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1900 Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana (cost. 2) o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1912 Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è

necessario l'avviso se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 Danno cagionato da cosa in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2055 Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2222 Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 582 Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Art. 646 Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 649 Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli Artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 633 Condizioni di ammissibilità

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, [procuratori,] cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 634 Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Art. 636 Parcella delle spese e prestazioni

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 530 Sentenza di assoluzione

Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

Provider	Recapiti
UnipolAssistance S.c.r.l. Centrale Operativa	Numero verde: 800331166 Numero dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 e-mail: areaassistenza@unipolassistance.it
ARAG	Telefono: 045 8290411 Fax (per invio denuncia Sinistro): 045 8290557 Fax (per invio successiva documentazione Sinistro): 045 8290449 e-mail (per invio denuncia Sinistro): denunce@arag.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.


Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

Quali sono i Suoi diritti. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e

trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

